

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

385° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003

I N D I C E**Commissioni permanenti**

5^a - Bilancio Pag. 3

Sottocommissioni permanenti

5^a - Bilancio - Pareri Pag. 103

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003

437^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Indi del Vice Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **e voto regionale n. 102 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il senatore GRILLOTTI (AN), dopo aver ricordato la natura e le caratteristiche dei principali documenti di bilancio, nonché le modalità con le quali si procede alla formazione del bilancio, ricorda che il disegno di legge di bilancio è stato formulato sulla base delle previsioni macroeconomiche e degli obiettivi fissati nei Documenti di programmazione. Nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico finanziaria 2004-2007, le previsioni di crescita dell'economia italiana, per il ben noto protrarsi dello stato di congiuntura internazionale

non favorevole, sono state rideterminate in diminuzione. Il 2004 infatti nel DPEF 2004-2007 del luglio scorso la crescita del PIL veniva quantificata, in base agli andamenti tendenziali, nell'1,8 per cento e nel 2 per cento a livello programmatico: la Nota di aggiornamento ha riconsiderato l'obiettivo programmatico di crescita reale del PIL per il 2004 nell'1,9 per cento. La Nota di aggiornamento inoltre ha provveduto a rivalutare anche le stime dei saldi di finanza pubblica e, in particolare, la stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2004 viene valutata al 2,2 per cento del PIL. Tale correzione, relativa all'obiettivo di indebitamento netto per il 2004, nella Nota si riflette conseguentemente per il 2005 in un indebitamento netto dell'1,5 per cento del PIL e per il 2006 in uno 0,7 per cento del PIL. Viene in ogni caso confermato l'obiettivo di pervenire al pareggio nel 2007.

Ricorda, altresì, che l'importo complessivo della manovra di finanza pubblica per il 2004 ammonta a 16 miliardi di euro. Gli effetti correttivi della manovra, rispetto agli andamenti tendenziali, sono quantificati in 11 miliardi di euro. I restanti 5 miliardi sono destinati agli interventi a sostegno dello sviluppo.

Rispetto al complesso della manovra, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetto «decretone») – nel quale sono inserite le maggiori entrate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica – determina effetti finanziari positivi di miglioramento dell'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche per il 2004, che possono essere valutati in 14.131,1 milioni di euro. Gli interventi finanziari più significativi determinati dal «decretone» nell'ambito della manovra finanziaria per il 2004 possono essere così individuati: le maggiori entrate sono relative soprattutto alla dismissione degli immobili pubblici (maggiori entrate per 5.455 milioni di euro); al concordato preventivo (3.584 milioni di euro); al condono edilizio (2.786 milioni di euro a cui si aggiungono 283,5 milioni di euro relativi all'indennità per occupazione di arre demaniali); alla riapertura dei termini previsti circa le sanatorie fiscali (872 milioni di euro); alla nuova disciplina concernente videogiochi e scommesse (666,3 milioni di euro) e all'incremento dell'aliquota contributiva per lavoratori parasubordinati (370 milioni di euro).

Le minori spese correnti sono riconducibili soprattutto alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, che dovrebbe determinare risparmi per 800 milioni di euro. Le minori entrate sono date dall'anticipo del versamento delle accise sugli oli minerali (978 milioni di euro); le maggiori spese sono dovute principalmente al rinnovo delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione ed al contributo *una tantum* di 1000 euro per il secondo figlio (284,3 milioni di euro per il 2004).

Illustra, poi, gli interventi previsti dalla legge finanziaria che generano minori entrate: i regimi fiscali agevolati nel settore agricolo, (con l'aliquota Irap ridotta all'1,9 per cento e il regime speciale IVA, per effetto dei quali si determina una diminuzione del gettito pari a circa 748 milioni di euro); nonché quelli che determinano maggiori spese per i rinnovi con-

trattuali (compreso quello relativo al personale del comparto sanità per 1.140 milioni di euro); alla istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di pace (per 1.200 milioni di euro); alla proroga dei lavoratori socialmente utili nelle istituzioni scolastiche (per 350 milioni di euro); alle eccedenze di spesa relative all'esercizio 2004 (per 310 milioni di euro ed alle varie voci circa le spese in conto capitale per 166,5 milioni di euro). Si determinano così maggiori entrate previste per 163 milioni di euro e minori spese complessive per 504,2 milioni di euro.

Fa, quindi, presente che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2004, come presentato dal Governo, prevede, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie dei rimborsi IVA, entrate finali per 335 miliardi e spese finali per 416,5 miliardi di euro, da cui risulta un saldo netto da finanziare di 61,1 miliardi di euro. Per ciò che riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 95,2 miliardi di euro con un avanzo primario di circa 17,8 miliardi di euro. Le regolazioni contabili e debitorie ed i rimborsi IVA ammontano, nel complesso, a 23,7 miliardi di euro.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, il complesso delle entrate finali previste per il 2004, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, è costituito da 332 miliardi di entrate tributarie, 21 miliardi di entrate extratributarie e da 1,9 miliardi di entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Rispetto alle previsioni di bilancio le spese si suddividono in spese giuridicamente obbligatorie e spese giuridicamente non obbligatorie ossia spese discrezionali.

In tale contesto, le previsioni di spesa determinate da fattore legislativo o, in ogni caso, giuridicamente obbligatorie, ammontano a 393,385 milioni di euro e rappresentano il 94,53 per cento del complesso degli stanziamenti di competenza.

Per quanto attiene alle spese di parte corrente, rispetto all'assestamento per il 2003, le previsioni a legislazione vigente per il 2004 evidenziano un incremento di circa 6.800 milioni di euro. Le previsioni di competenza per il 2004 relative alla spesa corrente risultano infatti pari a 373.505 milioni di euro, rispetto a 366.670 milioni registrati nell'assestamento dell'esercizio 2003.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i redditi da lavoro dipendente (+782 milioni); i trasferimenti ad enti di previdenza (+1.813 milioni); i trasferimenti a regioni (+4.016 milioni), destinati soprattutto all'attuazione del federalismo amministrativo; i trasferimenti ad imprese (+548 milioni); il finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+900 milioni) dovuti all'incremento dei trasferimenti per le risorse IVA e al contributo calcolato sul PIL; ed infine gli interessi dovuti alla diminuzione dei tassi (+1.203 milioni).

Per quanto attiene alla spesa in conto capitale, per il 2004 le previsioni segnalano una riduzione (-9.658 milioni di euro), corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo della spesa di conto capitale

nell'assestamento del 2003 (52.288 milioni) e quello evidenziato nel bilancio a legislazione vigente per il 2004 (42.630 milioni). In particolare, si riducono di circa 2.038 milioni di euro i contributi agli investimenti a favore delle regioni e di 582 milioni quelli a favore dei comuni.

Diminuiscono inoltre di 6.013 milioni di euro gli altri investimenti in conto capitale, riduzione riconducibile in massima parte al fondo per le aree sottoutilizzate (-4.845 milioni di euro). Il fondo per le aree sottoutilizzate, peraltro, viene rifinanziato dal disegno di legge finanziaria per 100 milioni di euro nel 2004, 1.611 milioni di euro nel 2005 e 6.350 milioni di euro nel 2006, e, infine, per 2.700 milioni di euro nel 2007.

Il bilancio di cassa per l'anno 2004 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 340.872 milioni di euro e 436.094 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2004 presenta, in termini di competenza ed al netto delle regolazioni debitorie e contabili, i seguenti saldi: un risparmio pubblico di valore negativo per 20.435 milioni di euro; un saldo netto da finanziare di 61.140 milioni di euro, con un ricorso al mercato pari a 267.011 milioni di euro.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 269 del 2003, esse apportano, nelle valutazioni del Governo, un aumento delle previsioni di entrata per 11.890 milioni di euro e una riduzione delle previsioni di spesa per 2.360 milioni di euro.

Il disegno di legge finanziaria nel suo complesso, risultante sia dall'articolato che dalle tabelle, comporta invece una riduzione delle entrate per 85 milioni di euro e un aumento delle spese per 6.943 milioni di euro.

In seguito alle modifiche delle previsioni di entrata e di spesa da parte dei due provvedimenti, i saldi del bilancio dello Stato sono così rideterminati: un risparmio pubblico con un valore negativo per 18.707 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 1.728 milioni di euro); un saldo netto da finanziare pari a 53.920 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 7.220 milioni di euro) ed un ricorso al mercato pari a 264.974 milioni di euro al lordo delle regolazioni debitorie e contabili (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 2.037 milioni di euro).

I valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come dovrebbero risultare dal bilancio di previsione per il 2004 integrato con gli effetti del citato decreto-legge n. 269 e del disegno di legge finanziaria, rimangono in ogni caso inferiori ai limiti massimi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria stesso (rispettivamente 54,600 milioni di euro e 267.000 milioni di euro).

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, sono stati approvati alcuni emendamenti. In particolare, tra gli emendamenti approvati al disegno di legge di bilancio, due disciplinano procedure contabili. Il primo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Il secondo prevede che nella

gestione degli accordi di programma relativi a Roma capitale, per quanto attiene alle operazioni contabili, si possa fare ricorso alla figura del funzionario delegato, con indubbi effetti positivi di semplificazione e snellimento delle procedure.

Relativamente agli emendamenti che modificano le dotazioni di bilancio, è opportuno segnalare l'incremento degli stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze destinati all'edilizia di servizio per la Guardia di finanza, nonché la ridefinizione in aumento delle risorse finalizzate all'edilizia residenziale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrambi gli emendamenti hanno carattere tecnico. Il primo è volto a ripristinare un importo erroneamente espunto nelle Note di variazioni. Il secondo discende dal fatto che, per errore tecnico, non era stato iscritto nel bilancio il limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge finanziaria per il 2001, con riferimento a interventi concernenti l'edilizia residenziale. L'emendamento in questione dispone altresì un incremento delle spese di funzionamento del Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, per questo secondo emendamento, è stata individuata una copertura a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Con un emendamento del Governo, di natura tecnico-formale, è stata altresì adeguata la previsione di entrata relativa al canone di abbonamento RAI medesima e per l'Accademia di Santa Cecilia.

È stata, infine, interamente sostituita, attraverso un emendamento proposto dalla 8^a Commissione, la tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con una diversa individuazione dei centri di responsabilità amministrativa.

In conclusione, nonostante la necessità di rivedere con la Nota di aggiornamento del settembre 2003 gli obiettivi di finanza pubblica per il 2004, è indubbio come la manovra finanziaria per il 2004 appaia in linea con le indicazioni programmatiche proposte dal Governo e approvate dal Parlamento.

Il senatore FERRARA (*FI*) relatore al disegno di legge n. 2512-B, osserva che la discussione del disegno di legge finanziaria si conferma un passaggio fondamentale per la definizione delle scelte di politica economica. Per una piena valorizzazione dell'esame parlamentare è peraltro evidente che si debba fare tutto il possibile per condurre la discussione in termini ordinati, concentrandola su alcune questioni fondamentali ed evitando problematiche difficilmente componibili in una logica coerente.

Passa quindi ad illustrare le principali novità introdotte negli articoli 2, 3 e 4.

In merito all'articolo 2, recante disposizioni in materia di entrata, segnala la disciplina del concordato preventivo, quella delle ristrutturazioni edilizie e del condono.

Sull'articolo 3, recante disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici, le norme relative ai fondi per le forze armate e di polizia, agli interventi

per la sicurezza, per gli enti locali, sulla proroga degli ammortizzatori sociali, sulla facoltatività degli acquisti centralizzati attraverso la Consip.

Sull'articolo 4, recante finanziamento agli investimenti, indica le disposizioni relative ai fondi per lo sviluppo, all'ammodernamento delle procedure di spesa, agli interventi per la continuità territoriale, alla migliore utilizzazione di fondi esistenti, alla *golden share*, alle modifiche alla normativa sui servizi pubblici locali.

Fa presente che l'altro ramo del Parlamento ha incentrato l'attenzione sull'ambito tributario, introducendo importanti modifiche alla disciplina del concordato fiscale in modo più favorevole ai contribuenti e intervenendo in aspetti particolarmente significativi in relazione alla loro generalità. Viene, in particolare, stabilito di escludere dal reddito quello connesso all'abitazione principale consentendo una più alta detrazione che permetterà di restituire somme pagate per circa 100 milioni di euro. Ritiene, altresì, adeguata l'esigenza di garanzia della sicurezza, accentuatasi enormemente anche alla luce della situazione internazionale, operata stanziando oltre 600 milioni di euro: le nuove disponibilità finanziarie sono indirizzate sia al sostegno e al potenziamento delle risorse umane operanti nel settore che al potenziamento delle strutture, delle dotazioni e alla formazione. Risorse per 200 milioni di euro sono riservate al trattamento accessorio delle Forze Armate e dei corpi di Polizia, 225 milioni di euro sono destinati al potenziamento dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali del Ministero dell'Interno, 160 milioni per il così detto riallineamento dei marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate, in modo tale da dare concreta sostenibilità finanziaria all'attuazione di un impegno già assunto. Sono inoltre incrementate le risorse destinate alla vigilanza degli obiettivi sensibili e sono incrementate quelle relative ai Vigili del fuoco.

In materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali, il testo ora in esame incrementa di 250 milioni di euro gli stanziamenti a favore degli enti locali e avvia a soluzione il problema dei ritardi nei versamenti di tesoreria, più volte sollevato dalle regioni. Sono state ulteriormente aumentate le risorse destinate alle comunità montane e alle province, mentre le spese derivanti dalla contrattazione 2002-2003 sono escluse dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno non soltanto per gli enti locali, ma anche per le regioni. Assai rilevante per il funzionamento degli enti locali è anche la complessiva riforma della normativa in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il ricorso alle convenzioni CONSIP. Si è trattato di un quadro normativo costruito a partire dalla precedente legislatura, che nel corso del tempo è stato progressivamente esteso dalle amministrazioni dello Stato al complesso delle amministrazioni pubbliche. Alla prova dei fatti, tuttavia, sono emerse significative difficoltà, in relazione all'efficienza del sistema, in particolare per quanto concerne l'applicazione alle amministrazioni decentrate. Viene ora previsto che il ricorso alle convenzioni CONSIP non sia più un obbligo, ma soltanto una facoltà e riguardi

soltanto le forniture di rilevanza nazionale. Le condizioni definite dalla CONSIP diventano, pertanto, un parametro di riferimento di cui le amministrazioni potranno utilmente tener conto per valutare il rapporto qualità/prezzo. Viene poi riprodotta ampia parte della disciplina degli ammortizzatori sociali prevista dal decreto-legge 24 novembre del 2003, n. 328, e sono incrementati i relativi stanziamenti per quanto concerne la cassa integrazione guadagni e le procedure di mobilità. Vengono inoltre disciplinati i casi di decadenza dai trattamenti, indennità e sussidi.

È stata modificata la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Ministro dell'economia negli statuti delle società controllate dallo Stato (*c.d. golden share*). La nuova disciplina limita il ricorso ai poteri speciali, in modo da ridurre l'anomalia nell'organizzazione e nel funzionamento delle imprese in questione rispetto alle regole generali del mercato. In questo modo si dà risposta alle osservazioni sollevate sulla materia dalla Commissione europea.

Viene, altresì, rivista la normativa sui servizi pubblici locali. Si tratta di un tema che è stato oggetto di una recente organica revisione. Il disegno di legge in esame interviene su alcuni profili specifici, ma di grande rilievo: assicurando, nei casi in cui la gestione della rete non sia stata affidata con procedure ad evidenza pubblica, che il soggetto gestore affidi le gare relative alla rete solo seguendo le procedure suddette, in modo da escludere affidamenti diretti; escludendo dalla cessazione le concessioni affidate direttamente a società già quotate in borsa entro il 1° ottobre 2003 o comunque a società che hanno collocato sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica; introducendo misure idonee a prevedere l'ammissione alle gare di gestione dei servizi di imprese estere o di imprese italiane operanti in affidamento diretto all'estero solo a condizione che sia garantito il principio di reciprocità e siano aperti in tempi certi i mercati negli Stati esteri in questione.

In dettaglio, circa le novità apportate dalla Camera dei Deputati, in relazione all'articolo 2, illustra le modifiche introdotte al comma 10, recante la revisione della disciplina in materia di concordato preventivo; al comma 11, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri; ai commi 12 e 40 relativi a disposizioni concernenti la proroga anche per l'anno 2004 della clausola di salvaguardia relativa ai soggetti IRPEF, l'estensione anche al 2004 del regime più favorevole previsto per i cosiddetti lavoratori transfrontalieri e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'incremento dell'importo massimo della detrazione (che passa da 48.000 euro a 60.000 euro); è stato previsto un differimento del termine per la conclusione dei lavori dell'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica, per l'oggettiva difficoltà di riportare ad organicità il complesso degli interventi posti in essere nel corso della precedente legislatura, prevedendo che, qualora la Commissione stessa non presenti la relazione entro il 30 settembre 2004, nel mese successivo il Governo debba comunque riferirne al Parlamento; viene infine prorogata sino al 31 dicembre 2004 l'estensione della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati per riscaldamento nei co-

muni facenti parte della fascia climatica E; al comma 41, concernente le modalità per il pagamento dell'ICI relativamente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 della legge 326 del 2003 di conversione del decreto legge 269 del 2003, al comma 42, recante alcune disposizioni in materia di canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzo di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato; ai commi dal 44 al 53, relativi alla riapertura per i periodo di imposta 2002 dei termini per la regolarizzazione e per la definizione delle pendenze tributarie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge finanziaria dello scorso anno; al comma 54 recante norme in tema di modalità di deposito, mediante trasmissione telematica dei bilanci e di altri documenti societari; ai commi 55 e 56, i quali provvedono a dare copertura agli oneri derivanti dalla disposizione relativa alla deroga del blocco delle assunzioni con riferimento ai ricercatori già vincitori di concorso; agli ultimi commi dell'articolo 2 concernenti l'estensione delle semplificazioni contabili ai soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante; l'aumento dell'imposta di consumo sui tabacchi con conseguente maggior gettito fiscale di 650 milioni di euro da destinare alla sicurezza; la riduzione delle imposte di consumo sul gas metano; il trasferimento di una quota dell'8 per mille pari a 80 milioni di euro alla sicurezza; la riduzione dal 10 al 4 per cento dell'Iva per i farmaci necessari a curare le piaghe da decubito e le ulcere cutanee.

In merito all'articolo 3 illustra, in particolare, i contenuti dei commi 14 e 15, concernenti l'obbligo per la Banca d'Italia e degli istituti finanziari di trasmettere al Ministero dell'Economia le informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere da amministrazioni pubbliche; i commi dal 16 al 21 recano la disciplina attuativa dell'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, per il ricorso all'indebitamento delle regioni a parte degli enti locali per finanziare spese di investimento; il comma 24 riguarda la proroga dei benefici a favore dei profughi italiani provenienti da Libia, Eritrea e Somalia con decorrenza dal 1 gennaio 2004; i commi dal 27 al 38 introducono un aumento di 20 milioni di euro del contributo spettante alle unioni dei comuni, un incremento di 180 milioni di euro dei trasferimenti erariali agli enti locali, in applicazione del tasso di inflazione programmata per il 2004, la concessione alle regioni a statuto ordinario, nonché alla Sicilia e alla Sardegna, di anticipazioni di cassa, nella misura massima del 95 per cento, delle somme previste a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF e un contributo, fino all'importo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni con popolazioni inferiore a 3 mila abitanti per la realizzazione di investimenti.

Si sofferma quindi anche sulla illustrazione dei commi da 46 a 52, concernenti i rinnovi contrattuali, da 53 a 82, concernenti norme sul personale, che migliorano il testo relativo alle assunzioni, da effettuare in deroga al principio generale del blocco del *turn-over*, soprattutto a favore delle università e dei ricercatori, nonché sul comma 107, concernente l'inclusione degli istituti di ricerca e cura tra gli enti che possono esternalizzare servizi ausiliari, e sui commi dal 108 al 115, relativi all'istituzione di

un apposito fondo per l'edilizia a canone speciale. Illustra poi le seguenti ulteriori modifiche apportate all'articolo 3: i commi 116 e 117, relativi alla destinazione di ulteriori risorse attribuite al fondo nazionale per le politiche sociali per la realizzazione di interventi a favore della famiglia, in particolare per gli anziani e i disabili, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap e ai servizi e alle scuole di prima infanzia; il comma 122, recante disposizioni volte a favorire l'avvio delle attività dei fondi immobiliari chiusi; i commi dal 127 al 130, relativi ai finanziamenti per la realizzazione del «Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino», per i giochi olimpici Torino 2006 e per la viabilità Torino-Milano; il comma 133, recante una norma di tutela anche a favore dei lavoratori esposti a rischio chimico da cloronitroammine, oltre che per l'amianto; il comma 134, in materia di unità immobiliari non di pregio per le quali i conduttori hanno manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; i commi da 137 a 139, recanti norme di notevole rilevanza sociale, introducono disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e mobilità, stabilendo proroghe di termini e incrementando i relativi stanziamenti per ben 310 milioni di euro; il comma 141, concernente l'incremento per il 2004 dei trasferimenti erariali alle comunità montane e di 5 milioni i trasferimenti erariali alle province; il comma 142, relativo al monitoraggio della spesa sanitaria; il comma 143, recante stanziamenti aggiuntivi per l'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze; il comma 144, recante risorse aggiuntive per il Policlinico Umberto I di Roma, per l'ospedale Casa del sollievo della sofferenza di S.Giovanni Rotondo ed a favore della regione Lazio per i disavanzi pregressi relativi al Policlinico Umberto I; il comma 147, relativo all'incremento dal 50 al 70 per cento della quota degli incarichi dirigenziali di livello generale da assegnare a dirigenti di seconda fascia ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone, esterne alla pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche qualità professionali richieste; il comma 150, concernente l'incentivazione del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; altre disposizioni in favore delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e per la sicurezza, sulla facoltativizzazione della procedura di ricorso a convenzioni-quadro stabilite dalla CONSIP; il comma 170, recante soppressione dell'obbligo, per gli enti pubblici diversi da quelli territoriali, di acquistare beni e servizi caratterizzati da alta qualità dei servizi e bassa intensità di lavoro mediante le convenzioni CONSIP.

In merito all'articolo 4, illustra le principali modifiche relative: al comma 2, concernente l'aumento del limite di spesa relativo al contributo statale in favore dei soggetti che acquistano o noleggiano apparecchi per la ricezione del sistema a banda larga via *internet*; ai commi da 38 a 41, relativi al rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di lavori necessari al miglioramento della gestione delle risorse idriche e per l'adozione di un apposito programma nazionale nel settore idrico; ai commi da 42 a 48, concernenti la costituzione di un nuovo istituto di ricerca presso l'Università di Foggia che ha come scopo l'introduzione di nuove

tecniche produttive e l'incentivazione della tutela delle produzioni agroalimentari del Mezzogiorno; ai commi da 50 a 53, concernenti il personale dell'Agenzia delle dogane; ai commi da 61 a 67, relativi al tema del *made in Italy*; ai commi da 87 a 89, relativi all'impegno quindicennale a decorrenza dal 2004 per il completamento della ricostruzione del Belice in Sicilia; ai commi da 90 a 98, recanti disposizioni e finanziamenti per interventi di ricostruzione a seguito di calamità naturali; ai commi da 106 a 111, concernenti l'istituzione di un fondo rotativo per gli interventi per il capitale di rischio, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia Spa; ai commi da 117 a 127, recanti disposizioni relative alla riscossione delle entrate dell'ANAS, ai compensi spettanti ai concessionari e ai commissari governativi della riscossione e le operazioni di raccolta della Cassa depositi e prestiti, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e la tessera sanitaria; ai commi 132 e 133, relativi alla realizzazione degli investimenti che si avvalgono del credito di imposta di cui all'articolo 62 della legge finanziaria del 2003 entro il 31 marzo; ai commi da 143 a 145 recante disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale; al comma 148 relativa alla concessione di un contributo di 25 milioni di euro a favore della Sicilia per la realizzazione di infrastrutture; ai commi da 155 a 158 concernenti l'acquisizione della disponibilità di beni e di servizi accessori mediante contratti di leasing operativo per lo svolgimento del trasporto pubblico locale; al comma 239 inerente un contributo straordinario di 1 milione di euro al Comune di Lampedusa per il 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.

Rileva quindi come, rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo al Senato, ove le modifiche introdotte non hanno comportato una sostanziale variazione del saldo netto da finanziare, in seconda lettura si riscontrano invece un miglioramento di circa 94 milioni di euro per il 2004 e di circa 221 e 231 milioni di euro per i due anni successivi: l'impianto della manovra economica è stato quindi confermato dal dibattito parlamentare.

Durante poi l'esame dei documenti di bilancio l'inflazione è tornata a scendere, la produzione industriale si è incrementata, le prospettive di crescita appaiono più rosee. I più importanti *partner* europei hanno registrato, a differenza dell'Italia, un giudizio negativo in sede comunitaria e internazionale sulla gestione della sfavorevole contingenza. Ciò dimostra che le manovre finanziarie degli anni passati, e sicuramente anche quella in esame, hanno consentito e consentiranno di superare un periodo di notevole avversità socio-economica. Sono stati ben fronteggiati i nefasti effetti dell'11 settembre, l'influenza negativa sui consumi delle guerre in Afghanistan ed in Iraq, le conseguenze inflazionistiche dell'unificazione monetaria, la crisi argentina, i problemi del sistema produttivo italiano. Basti citare i più che positivi giudizi sia dell'OCSE che del Fondo monetario internazionale, che attestano come finalmente sussistano rafforzati vincoli di bilancio, con mancato spreco di risorse e, al contempo, si registri un

contribuito alla crescita degli investimenti pubblici mai registrato, e in specie decisamente in aumento nel Mezzogiorno.

Evidenzia, infine, come il provvedimento in esame appaia migliorato dall'esame parlamentare nel settore della ricerca, dell'innovazione per la competizione, della difesa della produzione nazionale e con una dotazione di più mezzi e più finanziamenti per la sicurezza, per le Forze dell'ordine e per le Forze armate. Tutto ciò induce a confermare la valutazione della finanziaria in esame come la migliore possibile nel contesto economico attuale.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) stigmatizza il fatto che, in modo assolutamente inedito, i documenti di bilancio sono stati approvati attraverso reiterati voti di fiducia rendendo, in tal modo, inemendabili le proposte del Governo. Le anomalie sperimentate in questa sessione di bilancio – in mancanza di comportamenti ostruzionistici da parte delle forze di opposizione – trovano spiegazione soltanto se inquadrare in una situazione di profonda crisi nei rapporti tra Governo e Parlamento ed all'interno della stessa maggioranza, denunciate, peraltro, sugli organi di stampa anche dal Presidente dell'altro ramo del Parlamento. Ricordato come il Ministro Tremonti, in risposta al disagio espresso dal Presidente Casini – ha dichiarato che le procedure seguite in questa sessione di bilancio rappresenterebbero un miglioramento «empirico» rispetto alla prassi finora adottata, l'oratore sottolinea che il Parlamento non ha deliberato alcuna modifica delle regole procedurali e come la situazione di fatto creatasi ha determinato una grave lesione del regime di democrazia parlamentare, questione su cui occorre svolgere una necessaria riflessione.

Esprime, quindi, forti critiche in merito allo svolgimento della sessione di bilancio per l'anno 2004, sottolineando come, a tale esperienza, faccia registrare le conseguenze negative di un rapporto dialettico ormai logorato sia all'interno della maggioranza, sia tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione e, infine, tra Governo e Parlamento, con implicazioni anche di natura procedurale: cita ad esempio lo stralcio della parte del maxi-emendamento operata dal Presidente della Camera in quanto scoperta per 3 miliardi di euro.

Per quanto attiene ai contenuti del testo trasmesso dalla Camera, solleva rilievi su alcune disposizioni concernenti: il condono fiscale (che rappresentano un invito esplicito a non pagare le tasse), l'indebitamento delle Regioni e degli Enti locali (denunciando forti preoccupazioni sull'andamento del debito pubblico e del declassamento del *rating* dei titoli emessi dai suddetti Enti, nonché sospetti in merito alla possibilità che possano essere state introdotte disposizioni suscettibili di determinare copertura di oneri correnti attraverso il ricorso a maggior debito), il blocco delle addizionali e la proroga a termine dei lavori dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale (la cui attività si è bloccata per ragioni connesse ad un conflitto interno alla Conferenza Stato-Regioni ma anche e soprattutto per l'assenza di un chiaro indirizzo da parte del Governo).

Si sofferma, quindi, sul tema del federalismo fiscale sottolineando come, anche sulla base di un recente studio del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la regionalizzazione delle entrate erariali, la perequazione tra le Regioni non sia finanziariamente sostenibile. Inoltre, dai dati indicati nel citato studio, risulta che anche le regioni del Nord-Est avranno bisogno di ricevere trasferimenti perequativi dalle regioni del Nord-Ovest. Il tema della perequazione non è quindi soltanto attinente al Mezzogiorno ma coinvolge anche alcune realtà del Settentrione, conferendo, dunque, una valenza nazionale alla questione in esame. Il rischio che corre il Paese è quello di non riuscire a garantire – secondo quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione – una eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini nelle diverse aree del Paese.

Illustrando le modifiche introdotte alla normativa sui servizi pubblici locali, sottolinea come le innovazioni siano caratterizzate da eccessivo statalismo, e ispirate da un pericoloso intreccio tra politica ed economia, in chiara controtendenza rispetto alle regole del mercato. Citando ad esempio le norme concernenti la riserva delle prerogative di invio telematico delle dichiarazioni ai soli dottori commercialisti, critica le recenti scelte legislative ispirate a protezionismo, e anche a «proibizionismo», come in materia di fecondazione assistita e di droghe leggere.

Per quanto attiene all'andamento dell'economia italiana in generale, la politica economica del Governo sta, a suo avviso, determinando un impoverimento dei ceti medi, condannando l'Italia ad un lungo periodo di recessione economica. Rispetto a tali problemi, il Governo non ha previsto misure congiunturali sufficienti sia in materia di infrastrutture, della ricerca e di liberalizzazione dei mercati: il Piano predisposto dal ministro Lunardi non decolla; il Piano d'azione europeo interessa alcune regioni del nord Europa ma non l'Italia; il Mezzogiorno viene privato delle risorse utili per rilanciare la crescita, dato che il Fondo per le aree sottoutilizzate – a fronte di 8 miliardi di euro per il quadriennio, sono previsti stanziamenti di 7 miliardi di euro, peraltro non coperti, soltanto nel 2007 – e la Tremonti-*bis* (prorogata per le spese di ricerca e sviluppo) favorisce soltanto le imprese del Nord, dopo che quelle operanti nel Mezzogiorno sono state private sia del credito d'imposta che della programmazione negoziata.

La mancata crescita e l'impoverimento dell'Italia colpiranno, a suo avviso, soprattutto i ceti medi dato che, dopo l'abolizione dell'imposta di successione a favore dei ceti più privilegiati, sono state ritoccate tutte le imposte regressive (tasse di registro, tasse sui tabacchi e sugli alcolici) e anche la riduzione dei trasferimenti agli enti locali determinerà necessariamente un aumento delle tariffe a detrimento dei ceti più poveri.

Conclude sottolineando come la politica economica del Governo stia portando alla rovina il Paese, minandone le possibilità di crescita, in assenza di una politica redistributiva, mentre aumenta il malessere sociale e si riduce la stessa coesione sociale.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) osserva come nella sessione di bilancio in corso il Governo abbia di fatto ottenuto tutti i risultati desiderati ma seguendo un percorso confuso: si è assistito, dapprima, alla conversione del «decretone» con due voti di fiducia; il disegno di legge finanziaria, poi, ha modificato il «decretone» ed è stato approvato alla Camera con il voto di fiducia e viene ora preannunciato un decreto-legge di fine anno per modificare la finanziaria. Tale confusione evidenzia che il rapporto di fiducia tra maggioranza e Governo è seriamente incrinato ma il fatto politico più rilevante è che il Governo sta adottando scelte deleterie per la sua stessa maggioranza. Cita, ad esempio, le norme introdotte per limitare il ricorso all'indebitamento degli enti locali, sul quale la maggioranza non ha potuto intervenire posto che il Governo ha richiesto la fiducia.

In merito alle modifiche introdotte dalla Camera, si sofferma, prevalentemente, sulle questioni inerenti all'estensione dei condoni al 2002, sottolineando l'incongruenza tra le dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal Ministro e la scelta ora operata in materia con la legge finanziaria, che trasmette il messaggio che pagare le tasse rappresenta il «male del Paese»; quanto al condono edilizio, al danno si è aggiunta la beffa, dato che il Ministro aveva annunciato l'adozione di una nuova politica per il risanamento territoriale attraverso l'istituzione di fondi *ad hoc*, i cui ingenti stanziamenti sono stati invece soppressi; infine la destinazione di risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille al settore della sicurezza è stata presentata dal ministro Tremonti come una disposizione etica, giustificata dall'emergenza in corso, ma poi contraddittoriamente prevista per un triennio.

Conclude sottolineando come l'esperienza di questa sessione di bilancio rappresenti uno stravolgimento dei rapporti tra Governo e Parlamento, in cui il primo opera delle scelte sulle quali le Camere non possono intervenire. Per altri versi, data l'eterogeneità e la qualità delle misure adottate, l'attuale legge finanziaria sembra rappresentare una manovra pre-elettorale, anche se l'attuale legislatura è ancora a metà, il che induce a formulare preoccupate considerazioni sulle prossime manovre finanziarie.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) censura il carattere di non emendabilità di fatto conferito dal Governo alla manovra finanziaria attraverso l'uso reiterato del voto di fiducia, che considera una lesione delle prerogative del Parlamento.

Si associa, poi, alle critiche del senatore Caddeo circa il contenuto della manovra finanziaria, che ritiene complessivamente iniqua e squilibrata. Cita in particolare gli aspetti fiscali, osservando che il Governo ha contravvenuto al dettato costituzionale secondo il quale i cittadini devono concorrere alle spese dello Stato in base alla loro capacità contributiva e secondo un criterio di progressività. La manovra infatti, a suo avviso, conferma la politica fin qui seguita dal Governo a favore delle categorie sociali a più alto reddito che maggiormente dovrebbero contribuire alla tenuta del sistema in base al principio di solidarietà, introducendo nu-

merose forme di agevolazioni clientelari, tra cui spiccano i vari e reiterati condoni fiscali.

Rileva quindi che, a fronte di una situazione economica che permane difficile, poiché la ripresa, pur da tutti auspicata, tarderà, il Governo dovrebbe assumere provvedimenti atti a stimolare la competitività e gli investimenti nei settori strategici ad alta tecnologia. L'Esecutivo invece adotta misure di carattere temporaneo ed insufficiente, limitandosi a forme di agevolazione fiscale non in grado di favorire gli investimenti nei settori ad alto valore aggiunto. Critica altresì la politica fin qui seguita mirante a scaricare sul costo del lavoro le inefficienze del sistema produttivo italiano, a cominciare dall'attacco all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Sottolinea, inoltre, che la manovra sottrae risorse allo sviluppo, in quanto, nonostante il Governo abbia vantato stanziamenti per 5 miliardi di euro in questo campo, in realtà una parte rilevante di tali fondi è stata destinata ad altre finalità (come pagamento di stipendi e finanziamento delle missioni internazionali). Stigmatizza quindi la creazione, del tutto propagandistica, del nuovo Istituto italiano di tecnologia (IIT), mentre si penalizza, con il taglio delle risorse, l'Università e la ricerca scientifica nel Paese (rendendo di fatto vane anche le misure per incentivare il rientro in Italia dei ricercatori emigrati all'estero), nonché il tentativo di imporre la polizza assicurativa per le abitazioni contro le calamità, vera e propria tassa suntuaria a danno dei cittadini, fortunatamente soppressa.

Censura poi con forza il fatto che la manovra finanziaria del Governo danneggi gravemente il Mezzogiorno d'Italia, in quanto sottrae risorse per lo sviluppo di quelle regioni, contestando quindi le affermazioni propagandistiche del Governo circa presunti aumenti delle stesse. Cita, al riguardo, la riduzione degli stanziamenti per il Fondo per le aree sottoutilizzate e per il Fondo per le politiche comunitarie: rispetto al bilancio a legislazione vigente, vi sono infatti cancellazioni dei residui, trasporto di somme da un anno all'altro e, complessivamente, sensibili depauperamenti delle risorse. Analogamente, critica la riduzione dei Fondi per gli investimenti di carattere infrastrutturale, che anche in questo caso colpisce con particolare gravità le regioni del Sud, annullando così quello sviluppo che hanno registrato negli anni passati grazie ai fondi stanziati dai Governi dell'opposizione. Sulla stessa linea si pongono, inoltre, le drastiche riduzioni dei fondi per l'imprenditoria giovanile e la riforma degli ammortizzatori sociali, che sostituendo il reddito minimo di inserimento con il cosiddetto reddito di ultima istanza scarica sui bilanci delle Regioni il costo delle politiche sociali.

Rileva poi che l'incremento del Fondo per le politiche sociali non ha reale efficacia, in quanto la legge finanziaria ne vincola gran parte delle quote alle destinazioni decise dallo Stato, diminuendo così la quota utilizzabile dalle Regioni. Sottolinea infine l'insufficienza complessiva dei trasferimenti a favore degli Enti locali, che scaricano il costo delle prestazioni sociali, come l'assistenza sanitaria e la scuola, sulla finanza regionale, creando così un divario tra le prestazioni che potranno fornire le regioni più ricche e quelle delle regioni più povere. Tale divario è destinato

ad accentuarsi una volta che entrerà in vigore il nuovo assetto federale dello Stato, spezzando così la coesione nazionale e sociale del Paese.

Critica quindi le altre misure previste dalla manovra, quali il condono edilizio, che accresce lo scempio ambientale, nonché la svendita del patrimonio immobiliare dello Stato, prevista a trattativa privata, in blocco e abolendo anche la norma sul diritto di prelazione degli enti pubblici in fase di acquisto. Circa la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, anche sulla base della norma che consente l'ingresso delle fondazioni bancarie nel capitale sociale, ritiene che sia un altro modo per limitare la possibilità di investimenti delle Regioni, in particolare quelle meridionali.

Preannuncia quindi voto contrario sia sul disegno di legge finanziaria che su quello di bilancio, nonché la presentazione di alcuni emendamenti su specifici punti che ritiene meritevoli di attenzione anche da parte della maggioranza e del Governo.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), con riferimento alla relazione svolta dal senatore Grillotti sul disegno di legge n. 2513-B, osserva che le considerazioni in essa contenute sembrano da riferire più ad un bilancio di tipo programmatico, mentre il disegno di legge in esame riguarda propriamente il bilancio a legislazione vigente. Al riguardo, conferma le critiche già espresse in fase di prima lettura sul citato provvedimento, tenuto conto che lo stesso non ha subito sostanziali modifiche nel passaggio alla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dal Senato.

Ribadisce, in particolare, la convinzione che il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo contrasta con i criteri e le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per il 2004-2007, specialmente per quanto concerne l'indicazione del *deficit* relativo al settore allargato della Pubblica amministrazione, mentre ritiene che non sia ancora stato chiarito se il Governo, nelle sue previsioni sul bilancio, abbia fatto riferimento ai criteri del bilancio a legislazione vigente o a quelle del bilancio programmatico, dato che l'utilizzo di questo o di quel tipo di criteri può condurre a risultati molto diversi. Al riguardo, in qualità di relatore di minoranza sul disegno di legge di bilancio, ricorda di aver chiesto notizie più precise al Governo, che però ha fornito una risposta, a suo avviso, insufficiente.

Per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, si associa alle osservazioni già fatte dal senatore Ripamonti, circa il grande numero di disposizioni recepite nella finanziaria dal Governo con i maxi-emendamenti, che intervengono in modo contraddittorio e confuso tanto sulle entrate quanto sulle spese. Riservandosi di intervenire ulteriormente in Assemblea su questo punto, osserva che da questo modo di procedere emerge un quadro confuso e contraddittorio della manovra finanziaria, di cui non si riesce a intuire un disegno complessivo. Così, nel prospetto di copertura emergerebbe un miglioramento per il 2004 pari a 2.254 milioni di euro, di cui però è impossibile ricostruire la vera genesi. Sembrano inoltre disattesi gli obiettivi enunciati dal Governo in sede di DPEF, in particolare la

riduzione della pressione fiscale e il miglioramento annuale del *deficit* della spesa pubblica nella proporzione dell'1 per cento del PIL.

Rileva quindi che il disegno di legge finanziaria proposto dal Governo contiene troppe norme di carattere ordinamentale, nonché interventi di tipo localistico, microsettoriale o addirittura clientelare che avrebbero potuto trovare posto meglio in altre disposizioni di legge. Cita, in particolare, quanto previsto dai commi da 16 a 21 dell'articolo 2, su cui la sua parte politica ha presentato un emendamento soppressivo. Tali disposizioni, infatti, introducono una disciplina dell'indebitamento degli enti pubblici in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, che avendo portata generale, avrebbe dovuto essere inserita in un provvedimento *ad hoc* e non certamente nella legge finanziaria. Si tratta di regole la cui elaborazione richiede un'approfondita riflessione, come quella in corso presso l'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, che invece il Governo sembra voler liquidare con grande fretta. Entrando nel merito delle disposizioni suddette, ritiene che il comma 17 e 18, fissando le nozioni di indebitamento e di investimento, favoriscano in realtà il ricorso da parte delle regioni agli strumenti della finanza «creativa», anche per finanziare spese di natura corrente e non solo per investimenti. Il comma 21, inoltre, sembra voler limitare l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, sancita dall'articolo 116 della Costituzione, che fissano le norme in materia nei loro statuti, che sono fonti di rango costituzionale, non derogabili a fonte ordinaria come la legge finanziaria. Rileva, poi, l'uso improprio del concetto di coordinamento della finanza pubblica, in cui lo Stato può fissare solo norme di principio, ma non leggi sostanziali. Ancora, il concetto della tutela dell'unità economica della Repubblica non è contenuto negli articoli 119 e 120 citati, ma nell'articolo 117 ed ha, comunque, significato del tutto diverso.

Ritiene che tali norme configurino una sorta di neocentralismo economico, che contrasta nettamente con l'asserita volontà del Governo di costruire un nuovo assetto federale ed esaltare il ruolo delle autonomie locali, e che appare assai deleterio in questa delicata fase di riforme istituzionali.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) si associa ai rilievi espressi sulla manovra finanziaria dai senatori Caddeo e Michelini. Critica, in particolare, l'uso distorto del voto di fiducia da parte del Governo, osservando che così si modificava il «decretone» n.269 citato, su cui il Governo aveva già posto la fiducia. Segnala quindi il contenuto contraddittorio della stessa manovra, censurando le varie misure di tipo clientelare e occasionale che non sono in grado di affrontare i veri problemi del Paese: sviluppo economico, competitività, povertà e redistribuzione dei redditi.

Entrando nel merito delle norme contenute nella legge finanziaria ritiene insufficienti le misure a favore delle fasce sociali più deboli, sottolineando come le crescenti tensioni sociali all'interno del Paese stanno interessando strati sempre più ampi di cittadini (tra cui anche ceti medio

alti, un tempo considerati benestanti). A tali categorie si aggiungono i nuovi lavoratori disoccupati di età compresa fra i 45 e i 60 anni, che pur avendo una qualifica professionale elevata, non sono più in grado di reinserirsi nel ciclo produttivo una volta che ne sono usciti. È in atto un progressivo impoverimento di tali categorie, cui il Governo dovrebbe dare adeguata risposta con una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Ritiene infatti pericoloso sottovalutare tali situazioni di disagio, che potrebbero sfociare in una rottura dell'unità sociale del Paese, laddove il rilancio dell'economia e dello sviluppo avrebbe invece bisogno di consenso e coesione.

Richiama poi l'uso distorto della tassa addizionale di imbarco sui passeggeri aeroportuali, che il Senato destinava interamente ai comuni per finanziare interventi essenziali in campo infrastrutturale, come avviene in molti paesi esteri, mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati ne attribuisce quasi per intero il gettito allo Stato. Sottolinea quindi una serie di disposizioni in campo sportivo, come l'abolizione del Comitato dello sport per tutti, evidenziando il grave danno che ne deriva per le società sportive dilettantistiche. Cita, inoltre, il comma 192 dell'articolo 4, che destina al CONI i fondi dell'Istituto per il credito sportivo, togliendo così risorse alle società sportive per attribuirle ad un ente che dovrebbe invece finanziarsi da solo (essendo stato ormai trasformato in società per azioni), nonché il comma 205 dell'articolo 4, che reintroduce l'obbligo dell'assicurazione presso la società SPORTASS per tutti i praticanti sportivi regolarmente iscritti a società, precedentemente abolito dal Senato, instaurando un monopolio legalizzato che metterà in difficoltà gli sportivi meno abbienti. Infine cita l'abolizione del fondo per gli anziani non autosufficienti, che penalizza ulteriormente tali fasce della popolazione.

Invita quindi il Governo a non evitare il confronto con il Parlamento e ad assumersi le proprie responsabilità, per dare adeguata risposta a tutte le istanze provenienti dalla società.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) si associa alle critiche dei senatori Caddeo e Pizzinato, confermando il giudizio negativo già espresso sulla manovra finanziaria in occasione dell'esame presso il Senato, sebbene riconosca alcuni miglioramenti, sia pure limitati, apportati presso la Camera dei deputati, tra cui l'estensione delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, l'aumento dei trasferimenti per gli enti locali, la costituzione del fondo unico per gli affitti e le risorse aggiuntive per la sicurezza.

Sottolinea, tuttavia, l'incapacità della manovra di dare una risposta complessiva ed adeguata al grave momento attraversato dal Paese, richiamando, ad esempio, le limitazioni delle risorse stanziare per il fondo unico per le politiche sociali che non sono, come asserito dal Governo, aumentate, ma sono state vincolate a favore dello Stato, sottraendo così ulteriori fondi alle regioni, nonché i tagli ai fondi per gli interventi di bonifica del territorio, che avrebbero dovuto essere finanziati con i proventi dei condoni edilizi. Critica, quindi, l'uso reiterato dei condoni fiscali, estesi anche

al 2002, che a suo avviso premiano gli evasori mortificando i contribuenti onesti, in palese contraddizione con il rigore predicato dal Governo in questo settore.

Evidenzia, poi, altre misure a suo giudizio inique, contenute nel disegno di legge finanziaria, tra cui l'aumento dell'imposta di registro sulla compravendita della prima casa, che penalizza il mercato immobiliare. Ancora, rileva il carattere propagandistico degli interventi con cui si risponde al grave problema della concorrenza sleale dei paesi esteri, in particolare della Cina. Esprime, infine, forte contrarietà sulla disposizione che utilizza una parte delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il finanziamento degli interventi nel campo della sicurezza, così vanificando il significato della scelta espressa dai contribuenti e mortificando il rapporto tra Stato e cittadini.

In generale, sottolinea il carattere frammentario ed incoerente delle misure contenute nella manovra finanziaria, criticando altresì il ricorso reiterato al voto di fiducia: mentre il Governo Prodi lo aveva utilizzato per evitare un uso distorto della legge finanziaria, l'attuale Governo se ne è servito per portare avanti una manovra priva di indirizzo, con interventi settoriali e corporativi, che giudica piuttosto un segnale di debolezza che di forza. Preannuncia, infine, a nome della sua parte politica, la presentazione in Assemblea di una relazione di minoranza.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si sofferma su alcune recenti dichiarazioni, riportate dalla stampa, del ministro Tremonti, secondo il quale la manovra finanziaria in corso avrebbe segnato un cambiamento empirico nella Costituzione materiale, riguardo alle procedure ed agli strumenti della sessione di bilancio, soprattutto per quanto concerne il concetto di inemendabilità delle proposte del Governo, sottolineando la necessità di prendere atto, anche in sede formale, di tale cambiamento della prassi. Ritiene che tali considerazioni – ove corrispondano all'effettivo intento del Governo – non possano essere accettabili, ed evidenzia che la pretesa inemendabilità deriva invece dall'uso reiterato del voto di fiducia da parte del Governo, che non sembra diretto a superare l'eventuale ostruzionismo dei Gruppi di opposizione, bensì i molti emendamenti, presentati alla legge finanziaria dalla stessa maggioranza per cui il ricorso al voto di fiducia, finisce per esprimere un chiaro segnale di debolezza.

Si tratta, a suo avviso, di una scelta di tipo politico, legata all'indebolimento della *leadership*, alla rottura del consenso tra gli interlocutori sociali ed istituzionali nonché alla perdita di credibilità registrate dal Governo, che non ha dunque nulla a che vedere con pretesi cambiamenti della Costituzione materiale o delle procedure di bilancio. Eventuali interventi in questo campo dovrebbero essere proposti e discussi apertamente dal Governo, in un ampio confronto con il Parlamento. Osserva, al riguardo, che l'eventuale formalizzazione degli strumenti utilizzati dal Governo in questa sessione di bilancio, come il «decretone», implicherebbe, di fatto, il ripristino del vecchio collegato di sessione, abrogato dalla riforma del 1997. Tale scelta del Governo, ove confermata, sarebbe del

tutto legittima, ma implicherebbe anche il ripristino del contenuto proprio della legge finanziaria, che non potrebbe essere più una «legge *omnibus*», come è attualmente. Ricorda, in proposito, che lo stesso ministro Tremonti, ad inizio legislatura, aveva legittimamente proposto di mantenere l'abolizione del collegato di sessione e di abolire anche la legge finanziaria, dando carattere di legge sostanziale a quella di bilancio: ora, tuttavia, vi è stato uno stravolgimento completo, distorcendo il corretto rapporto tra Governo e Parlamento. Sottolinea che la prevedibile evoluzione dell'economia e della finanza pubblica nei prossimi anni impone il mantenimento di uno strumento di correzione degli andamenti tendenziali, sulla cui scelta si può riflettere, ma che deve essere mantenuto.

Circa la cosiddetta inemendabilità della manovra finanziaria proposta dal Governo al Parlamento, sottolinea che essa non si rinviene in nessun ordinamento democratico: esistono invece procedure che affidano al Governo la scelta sulla versione definitiva dei documenti di bilancio da sottoporre al Parlamento. Conferma quindi la disponibilità a discutere eventuali progetti di riforma delle procedure di bilancio, a patto che ciò si svolga nelle appropriate sedi parlamentari, senza surrettizi tentativi di mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto.

Per quanto concerne il merito delle disposizioni inserite nella legge finanziaria, riconosce alcuni miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento all'estensione del regime di detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, in merito al quale prende atto con favore dell'ulteriore proroga dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per il 2004 e il 2005, recentemente concessa dall'Unione europea. Sottolinea, tuttavia, il giudizio negativo sul complesso della manovra, censurando in modo particolare l'estensione del cosiddetto «condono tombale» anche al 2002, ossia all'ultimo anno utile prima dell'esercizio in corso. Ritiene, infatti, che tale estensione finirà per incentivare l'evasione e l'elusione fiscale, riducendo drasticamente il gettito ordinario e, quindi, le previsioni di entrata contenute nella manovra del Governo per il 2003 ed il 2004, nonché danneggerà la credibilità delle istituzioni e il corretto svolgimento delle transazioni economiche. Sottolinea al riguardo i rischi derivanti dal compromettere l'ordinario andamento delle entrate fiscali per un Paese, come l'Italia, su cui grava un onere così elevato di interessi per il debito.

Sulla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, rileva una contraddizione tra la valutazione del patrimonio fatta dal Governo, nel corso della manovra finanziaria, e le notizie di stampa circa il valore di mercato della quota azionaria del 30 per cento che sarà venduta alle fondazioni bancarie. Segnala, poi, un'altra anomalia relativamente ad alcuni emendamenti presentati dalla sua parte politica nella prima lettura al Senato, che aumentavano le accise sui carburanti per finanziare interventi infrastrutturali urgenti a favore dell'autotrasporto urbano e che il Governo aveva respinto, perché suscettibili di produrre effetti distorsivi ed inflattivi. Da notizie giornalistiche, infatti, sembrerebbe che il Governo voglia introdurre gli stessi aumenti delle accise per il pa-

gamento degli stipendi della pubblica amministrazione, ciò che appare paradossale e contraddittorio.

Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 171 dell'articolo 3, che elimina l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare le convenzioni con la CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi, ritiene si tratti di una norma assolutamente dannosa, che aumenta sensibilmente le spese della pubblica amministrazione. Il meccanismo della CONSIP S.p.A., infatti, nonostante alcuni suoi difetti, ha negli ultimi anni consentito notevoli risparmi nella spesa pubblica, che lo stesso Governo, come si evince da una relazione alla Corte dei conti, ha indicato in ben 155 milioni di euro per il 2000, 1.400 milioni per il 2001 e 2.308 milioni per il 2002 (questi ultimi solo stimati). Poiché in quegli anni vigeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare beni e servizi tramite la CONSIP, evidentemente il meccanismo aveva effetti positivi che l'abrogazione della norma ora elimina definitivamente.

Segnala, infine, che la manovra finanziaria si propone, tra i vari obiettivi, di conseguire un miglioramento dei saldi pubblici pari all'1 per cento del PIL in ciascuno dei prossimi anni. Tale miglioramento è di per sé contenuto e smentisce l'esistenza del famoso «buco» dei conti pubblici eredita dai precedenti governi di Centro-sinistra che l'attuale Esecutivo ha più volte denunciato, come giustificazione per le difficoltà economiche della finanza pubblica. Auspica, al riguardo, che tale argomento pretestuoso non venga più invocato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLINI dichiara conclusa la discussione generale e preannuncia che nella seduta pomeridiana, convocata per le ore 14, si svolgeranno le repliche dei relatori e del Governo ed avrà inizio la discussione sugli emendamenti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, seguita dalla relativa votazione.

La Commissione prende atto ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

438^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*).

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **e voto regionale n. 102 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si è conclusa la discussione generale ed avverte che si procederà alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Interviene, quindi, il senatore GRILLOTTI (AN), relatore sul disegno di legge n. 2513-B, che, dopo aver ribadito che la struttura del bilancio dello Stato non ha subito modifiche di rilievo e che si presenta conforme rispetto agli indirizzi di politica economica annunciati dal Governo, preannuncia di riferire favorevolmente all'Aula sul provvedimento in esame nel testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore FERRARA (FI), relatore sulla legge finanziaria, osserva come il dibattito svolto in Commissione sia stato molto costruttivo, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza.

Si sofferma sui rilievi sollevati sul ricorso al voto di fiducia, sulla presunta trasformazione della Costituzione in senso materiale, e sulla ipotizzata soluzione del ritorno ad un provvedimento collegato alla legge fi-

nanziaria: pur condividendo talune delle considerazioni emerse, rileva al riguardo come la trasformazione *in itinere* da una democrazia parlamentare ad una di tipo presidenziale – non ancora compiuta – renda più difficile l'individuazione dei percorsi migliori da seguire.

Alle critiche di coloro che interpretano alcune norme contenute nel provvedimento in esame come un ritorno verso lo statalismo ed un fallimento del progetto liberista, in campo economico, dell'attuale maggioranza, risponde rilevando che, al contrario, la manovra ha per oggetto l'attuazione del programma di Governo verso obiettivi ritenuti condivisibili anche dai principali organismi internazionali.

Anche sulla questione del Mezzogiorno, replica alle osservazioni dei senatori Marino e Pizzinato, sostenendo che la manovra individua soluzioni stabili e positive ai problemi del Paese data la situazione congiunturale economica che esso sta attraversando e dato l'elevato livello di debito pubblico.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti nella discussione ed averne espresso apprezzamento per il livello approfondito del dibattito, osserva che la manovra finanziaria in esame ha dovuto affrontare lo stretto percorso, costituito dalle gravi difficoltà economiche da un lato e dagli impegni assunti in sede europea dall'altro. Nonostante tali vincoli, l'Italia rappresenta l'unico Paese europeo ad aver rispettato gli obiettivi previsti nel Patto di stabilità e crescita. La legge finanziaria, pur se sia stata considerata da qualcuno insufficiente, è in grado di risolvere questa difficile equazione, costituita dalla necessità di garantire un livello appropriato delle entrate e un volume di risorse adeguate a soddisfare i bisogni dei cittadini.

A tal fine non si possono non ritenere soddisfacenti le soluzioni individuate nel campo della sicurezza, della ricerca e dell'istruzione, nonché dei rapporti tra Stato ed autonomie locali. In particolare, su quest'ultimo aspetto, fa presente che il taglio ai trasferimenti dal bilancio dello Stato, denunciato dall'ANCI, non tiene conto dell'aumento delle entrate proprie di cui gli enti locali hanno beneficiato nell'anno in corso. Inoltre, non è stata data sufficiente attenzione, da parte di coloro che hanno sollevato tali critiche, sulla difficoltà di mantenere sotto controllo la finanza decentrata, tenuto conto dell'eredità derivante dalle modifiche introdotte alla fine della scorsa legislatura al titolo V della Costituzione. Al riguardo, replica alle critiche di coloro che sono intervenuti sulle norme attuative dell'articolo 119 della Costituzione, (inerenti alla definizione delle spese per investimenti per le quali gli enti locali possono ricorrere alla contrazione di nuovi debiti), sottolineando come le nuove norme diano chiarezza in tale ambito per tutti gli enti locali, compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

Pur riconoscendo che alcune problematiche restano ancora aperte ad ulteriori soluzioni migliorative – cita ad esempio la disciplina dei servizi pubblici locali e il problema delle polizze anticalamità – non ritiene condivisibili i rilievi sollevati sulle questioni relative al condono fiscale, all'u-

tilizzo delle risorse derivanti dall'8 per mille per la sicurezza, e sulle norme per la CONSIP.

Per quanto attiene al condono fiscale non condivide il giudizio di chi lo ritiene un meccanismo di disincentivo a pagare le tasse; anche l'aumento delle imposte di registro non rappresenta un inasprimento dell'imposizione, bensì un intervento volto ad adeguare il coefficiente da applicare al canone catastale; in merito all'impiego delle risorse derivanti dall'8 per mille, le modifiche introdotte danno maggiore certezza lasciando inalterate la discrezionalità delle scelte dei contribuenti. In merito alla CONSIP, fa presente che i risparmi derivanti dal ricorso al previgente meccanismo hanno comportato in passato riduzione degli stanziamenti di bilancio che con effetti anche per il futuro, mentre il nuovo meccanismo previsto appare assolutamente idoneo a garantire risparmi adeguati. Sulla questione del voto di fiducia, rileva come si tratti di un legittimo strumento per accelerare l'*iter* della manovra, la quale, tuttavia, è stata sostanzialmente definita in sede di discussione parlamentare.

Sottolinea, tuttavia, la necessità di svolgere un'attenta riflessione sulla fisionomia e gli obiettivi della legge finanziaria. Infatti, da un lato, non trova ancora risposta l'esigenza del Governo di disporre di uno strumento legislativo di certa e rapida approvazione, per l'accoglimento di scelte legislative a vario titolo necessarie in corso d'anno. D'altro canto, in assenza di un documento politico previamente approvato dal Parlamento, che vincoli i contenuti stessi della manovra, anche la proposta di rendere inemendabile la legge finanziaria non appare condivisibile.

Va poi ricordato che – sebbene siano stati introdotti dei vincoli contenutistici alla legge finanziaria, tranne quelli di carattere squisitamente formale (come ad esempio le disposizioni di delega legislativa) – questi non abbiano svolto una funzione sufficientemente efficace per delimitare il contenuto proprio della manovra. L'attuale situazione è quindi caratterizzata, da un lato, da vincoli che non svolgono esaustivamente la loro funzione e, dall'altro, un assetto istituzionale non compatibile con l'inemendabilità della legge finanziaria.

Le possibili opzioni consistono nell'individuazione di un *iter* legislativo preferenziale, dove possano trovare accoglimento le istanze diverse che, allo stato, trovano sede nella legge finanziaria e nell'adozione di un meccanismo simile a quello previsto per il bilancio comunitario, in cui sono individuate alcune aree riservate alla Commissione europea ed altre, invece, al Parlamento europeo, salvo altre aree di codecisione. Un'applicazione analogica del suddetto meccanismo alla realtà italiana, porterebbe ad individuare, all'interno della legge finanziaria, un'area di norme riservata all'Esecutivo ed un'altra riservata alla codecisione. In questo contesto, qualora il sistema dei saldi di finanza pubblica fosse trasformato in tetti di spesa, si aggiungerebbe un meccanismo più sicuro per la gestione della manovra finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti alla legge finanziaria, posto che non sono stati presentati

emendamenti al disegno di legge di bilancio. A tal fine, dichiara che tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2512-B sono stati dichiarati ammissibili, ad eccezione della proposta 3.39, in quanto volta ad aggiungere materie nuove rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Avverte altresì che gli emendamenti 2.16, 3.15, 3.23, 3.24, 3.25 e 4.4 sono stati considerati ammissibili a condizione di precisare che la rispettiva copertura, a valere sulla tabella C, sia riferita alle risorse di cui al decreto legislativo n.303 del 1999.

Venendo recepite le suddette condizioni da parte dei rispettivi proponenti degli emendamenti richiamati dal Presidente, si procede con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.2 e l'identico 2.3, volti a modificare l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aerei, in modo da destinare risorse addizionali agli interventi infrastrutturali dei comuni dotati di aeroporti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra gli emendamenti 2.4 e 2.5, volti ad ampliare la portata delle agevolazioni fiscali a favore delle ristrutturazioni edilizie. Avendo il Governo annunciato che l'Unione europea ha concesso la proroga dell'IVA agevolata al 10 per cento per i suddetti interventi, chiede di conoscere quale sia lo stato di attuazione della suddetta proroga.

Il sottosegretario VEGAS precisa che il Consiglio europeo ha espresso parere favorevole alla proroga dell'IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni edilizie, per cui manca al momento solo la ratifica della Commissione europea, che però non dovrebbe tardare.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede al Governo di precisare attraverso quale strumento legislativo intenda reintrodurre il suddetto regime IVA del 10 per cento, se attraverso il decreto-legge che il Governo stesso si appresterebbe a varare prossimamente ovvero con altri provvedimenti.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che non essendo ancora conclusa la procedura di autorizzazione dell'Unione europea, nonché lo stesso *iter* di approvazione della legge finanziaria, risulta quanto meno prematuro indicare la forma, nonché la relativa copertura finanziaria, con cui concretizzare l'adozione dell'IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie. Si dichiara, tuttavia, disponibile a prendere in considerazione eventuali ordini del giorno che il Senato intendesse proporre al Governo su questa materia.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 2.6, mirante ad abolire il comma 20, lettera *c*) dell'articolo 2, in quanto sembra limitare l'attività dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale imponendo tempi e modalità operative eccessivamente brevi e perentorie. Illustra, inoltre, l'emendamento 2.8, soppressivo dei commi da 44 a

52 dell'articolo 2, che estendono i condoni fiscali anche al 2002, sui cui effetti negativi, in termini di riduzione del gettito ordinario, richiama le osservazioni già espresse nel corso della precedente seduta in discussione generale. Sottolinea, inoltre, che la stabilizzazione delle entrate ordinarie è un'esigenza fondamentale per il Paese, al fine di ridurre il ricorso al debito pubblico e reperire così risorse per lo sviluppo e le politiche sociali. Analoghe considerazioni svolge sull'emendamento 2.10. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 2.12 che riduce l'aumento dei canoni per la concessione d'uso degli stabilimenti balneari, al fine di eliminare gli effetti penalizzanti per il settore turistico.

Illustra poi l'emendamento 2.16, che sopprime il comma 69, che sposta la quota di competenza dello Stato dell'otto per mille dell'IRPEF verso interventi nel campo della sicurezza, estranei alle originarie destinazioni stabilite dalla legge. Al riguardo, sottolinea che tale distoglimento delle risorse dalla finalità originaria contraddice la libera scelta fatta dai contribuenti, che potrebbero essere indotti, nelle successive dichiarazioni fiscali, a non versare più questa quota dell'otto per mille allo Stato, con grave danno per l'erario, considerato che anche la quota per cui non viene indicata una scelta è riassegnata allo Stato in proporzione alla quota per cui è stata, invece, effettuata la scelta. Dichiarà, infine, che se finora ha versato tale quota allo Stato, dalla prossima dichiarazione dei redditi preferirà versarla alla Chiesa Valdese.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 2.14, mirante a circoscrivere alcune agevolazioni in tema di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti minori agli spettacoli viaggianti che non utilizzano animali, nonché l'emendamento 2.17, volto a ripristinare una serie di risorse stanziata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 per gli interventi di riqualificazione del territorio.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 2.15, che aumenta la base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro da versare nelle compravendite immobiliari, in quanto ritiene che tale inasprimento fiscale penalizzi il mercato immobiliare, colpendo in particolare gli acquisti della prima abitazione per le famiglie e disincentivando l'ammmodernamento del settore.

Venendo dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'espressione dell'avviso del relatore e del Governo.

Il relatore FERRARA (*FI*), esprimendo avviso contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2, si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.6, che ritiene inutile, in quanto il comma 20, lettera *c*), a suo avviso, non sminuisce il ruolo dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, ma si limita a fissare un termine certo per la conclusione dei suoi lavori, nonché sull'emendamento 2.15, precisando che gli eventuali effetti di penalizzazione del settore immobiliare sono molto limi-

tati, tenendo comunque conto che gli acquisti in tale settore sono fatti anche allo scopo di conseguire rendite di tipo speculativo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore, precisando che pur essendo il Governo, in generale, contrario agli emendamenti presentati, è tuttavia disponibile a prendere in considerazione, su specifiche questioni, eventuali ordini del giorno.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 (identico al 2.3), 2.4 e 2.5.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, volto a recepire il contenuto dell'emendamento 2.4.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.6, ribadisce la necessità che l'Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale possa completare i suoi lavori con tempi adeguati, data l'importanza dei temi affrontati, soprattutto alla luce dell'attuale dibattito sulla riforma dello Stato in senso federale.

Il senatore MICHELINI (*AUT*) dichiara anch'egli il proprio voto favorevole all'emendamento 2.6, rilevando che la seconda parte del comma 20, lettera *c*) rappresenta un'ingerenza dello Stato nella sfera di autonomia degli enti locali e sembra quasi preconstituire un alibi al Governo per la mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime anch'egli dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 2.6, associandosi alle considerazioni dei senatori Caddeo e Michelini sugli effetti negativi del comma 20, lettera *c*).

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.8 e su quelli di analogo tenore, volti ad eliminare l'estensione al 2002 dei condoni fiscali.

Con separate votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.17, ritenendo essenziale ripristinare le risorse per la

riqualificazione ambientale del territorio previste dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

L'emendamento 2.17, posto ai voti, viene quindi respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.1, soppressivo del comma 4. Ricorda che, in fase di prima lettura, il senatore Modica, primo firmatario dell'emendamento suddetto, aveva presentato proposte di contenuto analogo al comma 4, volte a consentire anche alle piccole e medie imprese di accedere agli investimenti in ricerca e sviluppo mediante convenzioni con università e centri di ricerca. Avendo il Governo respinto le suddette proposte, ritiene inaccettabile che il Governo stesso ne abbia poi recepito una versione molto meno efficace, solo a fini propagandistici.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 3.4, modificativo del comma 14, in quanto ritiene improprio legiferare sulle competenze della Banca d'Italia nel testo della legge finanziaria. Illustra quindi la proposta 3.8, che precisa le norme sull'indebitamento degli enti pubblici per spese in conto capitale.

Infine, illustra l'emendamento 3.43, soppressivo del comma 171, che elimina l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle convenzioni con la CONSIP, in relazione al quale richiama le osservazioni già svolte in discussione generale.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra quindi l'emendamento 3.2, volto a sopprimere i commi 14 e 15, in quanto appare improprio che nella legge finanziaria venga data una definizione così puntuale della nozione di indebitamento e investimento delle pubbliche amministrazioni, che deve trovare spazio in provvedimenti *ad hoc*.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 3.5 che sopprime i commi da 16 a 21, in quanto, nel definire dettagliatamente le nozioni di indebitamento ed investimento per le pubbliche amministrazioni, anziché contenere il *deficit* della finanza pubblica potrebbero accrescerne il dissesto, consentendo alle pubbliche amministrazioni di accedere agli strumenti finanziari derivati (la cosiddetta «finanza creativa») anche per esigenze di liquidità, diverse dalle spese per investimento. Illustra poi l'emendamento 3.17, sottolineando la necessità di sopprimere il comma 78, che attribuisce un ingiusto vantaggio clientelare ai funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze ivi indicati. Analogamente, si esprime con riferimento agli emendamenti 3.18 e 3.19, soppressivi dei commi 79 e 80, sull'indennità di trasferta dei magistrati.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 3.27, mirante ad attribuire i finanziamenti di cui al comma 116, lettera *d*), alle scuole pubbliche, in opposizione alla politica del Governo, che sembra privilegiare esclusiva-

mente la scuola privata, nonché 3.36, che sopprime il comma 140, relativo ai campionati del mondo di sci in Valtellina, in quanto ritenuto localistico, e 3.37, soppressivo del comma 153, che sembra attribuire un'indennità di tipo clientelare ai soggetti ivi indicati. Infine, illustra l'emendamento 3.42, che sopprime il comma 165, in relazione al quale critica l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze del potere di fissare arbitrariamente la percentuale di risorse del fondo per l'incentivazione da destinare al personale. Ritiene che tale potere, infatti, possa creare condizioni di eccessiva subordinazione dei dipendenti dell'amministrazione nei confronti del Ministro.

Il senatore MICHELINI (*AUT*) illustra l'emendamento 3.10, che sopprime il comma 21 dell'articolo 3, in quanto lesivo dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in tema di finanza pubblica, come ha già osservato nel corso della discussione generale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) illustra gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16, che tendono ad ampliare, al fine di evitare ingiuste sperequazioni, la platea dei soggetti che possono rientrare nelle assunzioni dei ricercatori universitari, estendendola a figure aventi analoghi requisiti.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo sull'emendamento 3.42, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3. Sull'emendamento 3.1, illustrato dal senatore Morando, precisa che gli accordi di programma tra imprese ed enti di ricerca previsti al comma 4 hanno una portata di intese quadro, nell'ambito delle quali possono poi realizzarsi eventuali accordi contrattuali, per cui si tratta di una norma diversa da quelle degli emendamenti a suo tempo presentati dal senatore Modica. Per quanto concerne, poi, l'emendamento 3.10, replica al senatore Michelini osservando che, anche in anni passati, la legge finanziaria conteneva norme attuative di precetti costituzionali, laddove riguardassero rilevanti questioni di finanza pubblica. Ritiene, comunque, che la norma del comma 21 non sia lesiva delle prerogative delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Essendo dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3, si passa quindi alla votazione.

Poste separatamente ai voti, vengono respinte le proposte da 3.1 a 3.5.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) interviene con dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 3.6 e sugli altri soppressivi dei commi da 16 a 21, che ritiene pericolosi in quanto intervengono su ambiti di rilevanza costituzionale e favoriscono il dissesto della finanza pubblica, consentendo agli enti pubblici di usare gli strumenti della finanza derivata.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 3.6 a 3.12.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16, ritenendo opportuno sanare le sperequazioni che il comma 53, nella sua attuale formulazione, produrrebbe a danno dei soggetti indicati. In particolare, segnala le categorie di cui all'emendamento 3.15, ossia i professori dichiarati idonei chiamati dalle università, essendo paradossale che vengano assunti i ricercatori ma non i docenti titolari. Chiede quindi al Governo e alla maggioranza di valutare l'opportunità di sottoscrivere un eventuale ordine del giorno su tale punto, ricordando che esisterebbero comunque le necessarie risorse finanziarie per tali assunzioni.

Il relatore FERRARA (*FI*) ricorda che su tale argomento era già stato approvato un ordine del giorno riservandosi, tuttavia, ulteriori verifiche.

Il senatore BASILE (*FI*) si associa alle considerazioni dei senatori Pizzinato e Morando sull'opportunità di intervenire a favore di altre categorie di docenti universitari. Precisa che, allorquando la Camera dei deputati ha deciso di consentire le assunzioni dei ricercatori, ha dato un'interpretazione troppo riduttiva di tale categoria, limitandosi alle figure del settore tecnico-scientifico, ed escludendo arbitrariamente i docenti di altri settori chiamati dall'università. Poiché gli emendamenti a suo tempo presentati non erano stati accolti, sollecita un intervento legislativo sul tema, non essendo sufficiente un semplice provvedimento amministrativo e ritenendo invece condivisibile la proposta di un eventuale ordine del giorno formulata dal senatore Morando.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.15, fa presente che sono stati anche presentati tre ordini del giorno sulla stessa questione. Auspica che il Governo possa almeno accogliere gli ordini del giorno presentati.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), in merito all'emendamento 3.15, ritiene inconcepibile l'iniquità di trattamento che con le disposizioni indicate nel comma 53 dell'articolo 3 l'attuale maggioranza sta determinando. Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.15 a 3.43.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 4.2 sottolineando la propria contrarietà all'impiego dei fondi già autorizzati dall'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 per finanziarie il polo di ricerca e di attività industriale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) illustra le proposte 4.7 e 4.8, segnalando come esse siano volte a migliorare alcune imprecisioni contenute nel testo; l'emendamento 4.18, è inoltre volto a ripristinare la disciplina dei crediti d'imposta per gli investimenti e per le nuove assunzioni; la proposta 4.22 è infine volta a sopprimere il comma 192 dell'articolo 4, che destina i fondi del credito sportivo al CONI per risanare il *deficit* di tale ente e le cui conseguenze ritiene possano essere negative per il settore dello sport.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 4.10, soppressivo dei commi da 106 a 111, non condividendo le scelte del Governo di ritornare, attraverso la società Sviluppo Italia, ad un modello di partecipazioni statali che si sono rivelate un'esperienza da non ripetere. Peraltro, sottolinea l'esiguità dei fondi previsti e l'assenza di un piano strategico di partecipazione dello Stato nelle grandi imprese quali elementi che pregiudicano l'efficacia delle norme indicate nel testo in esame; l'emendamento 4.23 è poi volto a sopprimere l'ennesimo condono per le società sportive, soprattutto le solite società di serie A.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.11, criticando la scelta del Governo di rinunciare ad alcuni strumenti di incentivazione, quale il credito d'imposta per i nuovi occupati, preferendo, al contrario, altre forme di intervento che si riveleranno inefficaci. L'emendamento 4.28, concernente la questione della *golden share*, è volto a sopprimere le novità introdotte dalla Camera dei deputati, in quanto ritenute inopportune.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime il proprio avviso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4. In replica alle osservazioni svolte dal senatore Giaretta, conferma la validità della scelta del Governo di operare attraverso lo strumento di Sviluppo Italia.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 e l'emendamento 4.TabA.1.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di procedere ad una reiezione tecnica di tutti gli ordini del giorno, al fine di affrontare le questioni ad essi sottese in sede di esame in Assemblea.

Dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS, volto ad esprimere il proprio avviso favorevole alla proposta del Presidente, la Commissione conviene con la proposta testé illustrata.

Posti separatamente ai voti, tutti gli ordini del giorno vengono pertanto respinti.

Non essendovi dichiarazioni di voto sui disegni di legge in esame, si passa al conferimento dei mandati.

La Commissione conferisce, quindi, mandato ai relatori GRILLOTTI (AN) e FERRARA (FI) a riferire favorevolmente in Assemblea, rispettivamente, sui disegni di legge nn. 2513-B e 2512-B, nei testi trasmessi dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia tutti i componenti della Commissione, il sottosegretario Vegas e gli Uffici per il lavoro svolto durante la sessione di bilancio. Propone, altresì, di sospendere la seduta per procedere ai lavori della Sottocommissione per i pareri, al fine di rendere il prescritto parere all'Assemblea sugli emendamenti al disegno di legge n. 2512-B. Al termine della seduta della Sottocommissione, la seduta della Commissione riprenderà per concludere l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2544.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione e la seduta viene quindi sospesa.

La seduta sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,86,87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore AZZOLLINI, come preannunciato, presenta un nuovo schema di parere, volto a recepire le ulteriori considerazioni emerse nel dibattito (allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore CADDEO (*DS-U*) esprime la propria soddisfazione per il tono del dibattito che si è svolto nonché per la qualità del documento elaborato dal Presidente, sottolineando come la Commissione abbia offerto un contributo sicuramente significativo nel dibattito generale sulle riforme costituzionali e su talune scelte strategiche destinate a caratterizzare la vita dell'Italia nei prossimi anni.

Rileva, quindi, come nello schema di parere sottoposto alla Commissione siano individuabili molti elementi apprezzabili, con particolare riferimento alle osservazioni sull'attribuzione alla competenza collettiva delle due Camere delle decisioni in campo economico e finanziario, nonché sull'esigenza di evitare il rischio che si accresca il divario di sviluppo tra le varie aree del Paese optando per la costituzione di un organo per la cui composizione si applichi esclusivamente il criterio della rappresentanza territoriale sulla base della proporzione demografica.

Ritiene, tuttavia, che il suddetto documento non si pronunci in modo sufficientemente netto sulla fisionomia che dovrebbe assumere un vero Senato federale e preannuncia, dunque, sullo stesso, a nome della sua parte politica, un voto di astensione. La creazione di un vero Senato federale costituisce infatti la premessa per la realizzazione del federalismo. Pertanto, è necessario guardare con più determinazione a modelli consolidati, come quello degli Stati Uniti, dove il funzionamento del sistema federale è imperniato su un Senato eletto direttamente dai cittadini e composto su base paritetica. In un siffatto organismo non possono partecipare di diritto i «governatori», che verrebbero altrimenti a concentrare nelle loro cariche enormi poteri, quali presidenti degli esecutivi regionali e legislatori nazionali. Verrebbe peraltro a configurarsi, in tal caso, uno schema che appare contraddittorio con l'intento preannunciato dalla maggioranza di rafforzare la figura del Capo del Governo nazionale attraverso la sua elezione diretta.

Il modello istituzionale prescelto nel disegno di legge in esame rischia, inoltre, di non garantire più il principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in una prospettiva in cui la tutela sostanziale di diritti sociali ed economici essenziali verrebbe demandata a politiche regionali diversificate.

Il presidente relatore AZZOLLINI precisa che, nell'ultimo periodo del parere, le parole: «implementare con appositi fondi» devono essere sostituite con le seguenti: «implementare, con legge statale, appositi fondi volti a».

Il senatore IZZO (*FI*) ringrazia quanti sono intervenuti nel dibattito per aver contribuito ad approfondire adeguatamente le problematiche in esame nonché il Presidente relatore per la capacità di riassumere nel documento proposto alla Commissione le considerazioni emerse. Si augura, pertanto, che lo stesso possa essere approvato con il più ampio consenso e preannuncia il voto favore dei senatori di Forza Italia.

Il senatore VANZO (*LP*) preannuncia, a nome del Gruppo della Lega Padana, che si asterrà sullo schema di parere proposto dal Presidente relatore in quanto ritiene che i riferimenti ad un Senato composto su base paritaria non tengano conto dell'esigenza di creare un organismo che rispecchi le peculiarità delle varie regioni, sebbene concordi con le linee generali del documento.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) preannuncia il voto favorevole a nome del Gruppo dell'UDC.

Il senatore CURTO (*AN*), a nome del Gruppo di AN, esprime apprezzamento e preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal Presidente sottolineando l'esigenza di creare un Senato federale che, con un ruolo non meno incisivo di quello esercitato finora nell'attuale quadro costituzionale, si inserisca con coerenza nel processo di revisione costituzionale in atto e, più in generale, nel processo di modernizzazione del Paese.

Il presidente relatore AZZOLLINI sottolinea come il dibattito che si è svolto abbia opportunamente posto in luce, tra l'altro, la questione della correlazione tra gli strumenti di gestione delle risorse finanziarie e il quadro istituzionale federale che viene a delinearsi con il percorso di riforma costituzionale in atto. In particolare, sono emersi importanti elementi di riflessione sull'interrelazione tra la gestione degli strumenti di finanza pubblica e i criteri di composizione e rappresentanza negli organi legislativi.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere proposto con le modificazioni indicate.

La Commissione approva, infine, il suddetto schema di parere con le modificazioni proposte dal relatore.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512-B

Art. 2.

2.1

PASQUINI, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

g) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

h) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

i) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

j) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

m) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.2

PIZZINATO, CADDEO

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole da: «all'entrata del bilancio» fino a: «30 milioni di euro» con le seguenti: «per il 50 per cento all'entrata del bilancio dello Stato al fine del potenziamento delle misure di sicurezza aeroportuali e per la restante parte»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «del totale a favore dei» con le seguenti: «del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali,

tra tutti i» e la parola: «o» con la parola «e», nonché sopprimere le parole da: «secondo la media delle» fino a: «100 chilometri quadrati»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la restante parte è ripartita con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

2.3

PIZZINATO, CADDEO

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole da: «all'entrata del bilancio» fino a: «30 milioni di euro» con le seguenti: «per il 20 per cento all'entrata del bilancio dello Stato al fine del potenziamento delle misure di sicurezza aeroportuali e per la restante parte»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «del totale a favore dei» con le seguenti: «del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i» e la parola: «o» con la parola «e», nonché sopprimere le parole da: «secondo la media delle» fino a: «100 chilometri quadrati»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la restante parte è ripartita con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

2.4

RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, TURCI, DETTORI, CAMBURSANO, MARINO, FABRIS, BOCO, PIZZINATO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «75.000 euro».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti: «75.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.5

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 16, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la riduzione dell'aliquota Iva al 10 per cento è prorogata fino al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

2.6

CADDEO

Al comma 20, sopprimere la lettera c).

2.7

GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 22, sostituire le parole da: «Nelle more», fino a: «legge 27 dicembre 2002, n. 289», con le seguenti: «Fermo restando il prioritario obiettivo di dare attuazione ai principi del federalismo fiscale di cui Titolo V della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001».

2.8

TURCI, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, PASQUINI

Sopprimere i commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1993, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.9

DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, GIARETTA, CAMBURSANO, MARINO, FABRIS, TURRONI, BOCO, PASQUINI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DETTORI MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Conseguentemente a decorrere dal primo gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento

2.10

GIARETTA, TURCI, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, PASQUINI

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1993, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.11

DE PETRIS, GIARETTA, TURCI, MARINO, FABRIS, RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, PASQUINI

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

2.12

BARATELLA, CADDEO, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA

Al comma 53, sostituire le parole: «trecento per cento» con le seguenti: «trenta per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461.
-

2.13

PASQUINI, CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Al comma 54, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al capoverso 2-*quater*, aggiungere in fine le seguenti parole: "oltre che dalle imprese di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni";

b) al capoverso 2-*quinqies*, primo periodo, sostituire le parole: "Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater*, attesta" con le seguenti: "Il professionista e le imprese di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che hanno provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater*, attestano";

c) al capoverso 2-*quinquies*, secondo periodo, sostituire le parole: "di quest'ultimo" con le seguenti: "di questi ultimi";

d) al capoverso 2-*quinquies*, terzo periodo, dopo le parole: "e periti commerciali" aggiungere le seguenti: "nonché le imprese di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni"».

2.14

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARINO, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 59, all'alinea, dopo le parole: «spettacoli viaggianti» aggiungere le seguenti: «senza utilizzo di animali,» indi, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti mediante utilizzo di animali, il volume di affari di cui al presente articolo è stabilito nella misura di venticinquemila euro».

2.15

GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARINO, FABRIS, DONATI, MARTONE, BRUNALE, CAMBURSAO, ZANCAN

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente a decorrere dal primo gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

2.16

IOVENE, RIPAMONTI, GIARETTA, MARINO, FABRIS, DE PETRIS, CADDEO

Sopprimere il comma 69.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della

legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: - 80.000;

2005: - 80.000;

2006: - 80.000.

2.17

RIPAMONTI, TURRONI, GIARETTA, DE PETRIS,, CAMBURSANO, CADDEO, IOVENE, MARINO, FABRIS, GASBARRI, ROTONDO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN, GIOVANNELLI

Sopprimere il comma 70.

Conseguentemente a decorrere dal primo gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'uno per cento art. 3.

Art. 3.

3.1

MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 4.

3.2

RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Sopprimere i commi 14 e 15.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le ali-

quote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

3.3

D'AMICO

Al comma 14, sostituire la parola: «trasmette» con le parole: «può trasmettere».

3.4

D'AMICO

Al comma 14, sostituire le parole da: «, secondo modalità» fino alla fine del comma con le seguenti: «. Le modalità di trasmissione sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Banca d'Italia».

3.5

CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, FABRIS, TURRONI, MUZIO, CAMBURSANO, DETTORI

Stralciare i commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-

lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

3.6

RIPAMONTI, GIARETTA, CAMBURSANO, TURRONI, CADDEO, DETTORI, BOCO, CARELLA, PIZZINATO, CORTIANA, DE PETRIS, MARINO, DONATI, MARTONE, ZANCAN, FABRIS

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

3.7

GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 17, sopprimere le parole da: «Non costituiscono indebitamento» fino a: «sulla base dei criteri definiti in sede europea».

3.8

GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 18, lettera i), sopprimere le parole: «dichiarati di preminente interesse regionale».

3.9

GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI,
FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Sopprimere il comma 20.

3.10

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER, PEDRINI,
PETERLINI, ROLLANDIN

Il comma 21, è sostituito dal seguente:

«21. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 16 a 20 del presente articolo, nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

3.11

GUBERT

Il comma 21, è sostituito dal seguente:

«21. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 16 a 20 del presente articolo, nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

3.12

VITALI, PIZZINATO, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, MARINO, DE PETRIS,
DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta confermato quanto previsto dal punto 13 dell'accordo dell'8 agosto 2001: i disavanzi degli IRCCS, delle Aziende miste e dei Policlinici universitari, dal 1° gennaio 2001 sono da intendersi a carico dello Stato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.13

MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Al comma 53, terzo periodo, dopo le parole: «di ricercatori» inserire le seguenti: «e di tecnologi».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

3.14

ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Al comma 53, terzo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 3.000;

2005: - 3.000;

2006: - 3.000.

3.15

MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Al comma 53, terzo periodo, dopo le parole: «31 ottobre 2003» aggiungere le seguenti: «nonché degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa e professore universitario che siano stati chiamati dalle facoltà».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

3.16

MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Al comma 53, terzo periodo, dopo le parole: «31 ottobre 2003» aggiungere le seguenti: «nonché i professori universitari e i dirigenti di ricerca chiamati direttamente, in base alle norme vigenti, da università e da istituzioni di ricerca straniere entro il 31 dicembre 2003».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.

3.17

CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, FABRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Sopprimere il comma 78.

3.18

BATTAFARANO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, FABRIS, CADDEO, CAMBURSANO, DETTORI

Sopprimere i commi 79 e 80.

Conseguentemente, al comma 82, sostituire le parole: «un milione di euro, e per il solo esercizio 2004» con le seguenti: «4.844.206 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

3.19

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE, CAVALLARO

Sopprimere i commi 79 e 80.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 161, inserire il seguente:

«161-bis. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dal 1° gennaio 2004, è applicata la disciplina dei crediti d'imposta per gli investimenti e le nuove assunzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 388 del 2000, come vigente alla data del 1° gennaio 2001».

3.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Sopprimere i commi 79 e 80.

3.21

CAVALLARO

Sopprimere il comma 79.

3.22

CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, FABRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Sopprimere il comma 81.

3.23

NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, PASCARELLA

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Al comma 11-*quater*, dell'articolo 26 della legge 326 del 24 novembre 2003, aggiungere, dopo la situazione della lettera *c*), la lettera *d*):

"*d*) sono condotti dagli utenti di cui al secondo periodo del comma 7, articolo 9 della legge n. 537 del 24 novembre 1993 – a meno che l'utente manifesti la volontà di acquisto"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce; Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 75.000;
2005: – 75.000;
2006: – 75.000.

3.24

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, FORCIERI

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Il Ministro della difesa individua gli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497 trasferibili alla Agenzia del demanio ai fini della loro inclusione nel procedimento di alienazione con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, tenendo principalmente conto del reddito dei conduttori e della loro possibilità di esercitare il diritto di opzione».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della

legge n. 59 del 1997 (3.1.4.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.

3.25

BRUTTI PAOLO, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, CADDEO, RIPAMONTI

Al comma 108 sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquanta milioni di euro» e le parole: «dieci milioni di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 45.000;
2005: - 45.000;
2006: - 90.000.

3.26

BRUTTI PAOLO, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, CADDEO, RIPAMONTI

Dopo il comma 110 inserire il seguente:

«110-bis) Ai fini della ripartizione del Fopndo si tiene conto:

- a) della popolazione residente;
 - b) del reddito *pro capite*;
 - c) dell'incidenza delle situazioni di disagio che coinvolgono particolari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai ed impiegati di particolari categorie».
-

3.27

FRANCO Vittoria, CORTIANA, RIPAMONTI, MARINO, PAGLIARULO, FABRIS

Al comma 116, lettera d), dopo le parole: «scuole dell'infanzia» aggiungere la seguente: «pubbliche».

3.28

GIARETTA, COVIELLO, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE, SOLIANI, CORTIANA

Sostituire il comma 117, con il seguente:

«117. Gli interventi di cui al comma 116 sono attuati nell'ambito dei piani socio-assistenziali delle regioni, ai sensi della legge n. 328 del 2000».

3.29

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Sopprimere il comma 128.

3.30

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Sopprimere il comma 130.

3.31

DONATI, RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI

Al comma 130, dopo le parole: «è autorizzato», aggiungere le seguenti: «a favore dell'ANAS Spa.».

3.32

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, BOCO, FABRIS, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARINO, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 137, sopprimere le parole da: «La misura dei trattamenti è ridotta» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

3.33

MONTAGNINO

Al comma 138, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al secondo periodo, le parole: "rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto alla misura dell'indennità di mobilità prevista per i primi 12 mesi."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.34

MONTAGNINI

Dopo il comma 138, inserire il seguente:

«138-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga alla vigente normativa, il trattamento di mobilità è esteso, per un periodo massimo di 36 mesi, ai lavoratori non rientranti nel campo di applicazione dell'intervento, dipendenti da aziende di cui al comma 1"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.35

MONTAGNINO

Dopo il comma 138, inserire il seguente

«138-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.36

CADDEO

Sopprimere il comma 140.

3.37

CADDEO

Sopprimere il comma 143.

3.38

CADDEO, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, RIPAMONTI

All'articolo 144, sopprimere le parole da: «nonché 5 milioni di euro» fino a: «San Giovanni Rotondo».

3.39

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, FORCIERI

Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:

«155-bis. All'articolo 22, comma 1, inserire all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Il militare che si trova nelle condizioni di cui nel comma 1 può presentare domanda di trasferimento, di per sè motivata dalla necessità di ricongiungersi al proprio nucleo familiare. L'amministrazione risponde entro 60 giorni. Se il trasferimento non può avere corso, il militare è comunque temporaneamente assegnato presso l'ente richiesto o altro ente viciniore per periodi anche frazionati e comunque non inferiori a sei mesi all'anno, fino al sussistere delle condizioni di cui al comma 1"».

3.40

MODICA, ACCIARINI SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 160.

3.41

MODICA, ACCIARINI SOLIANI, RIPAMONTI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 161.

3.42

CADDEO

Sopprimere il comma 165.

3.43

MORANDO

Sopprimere il comma 171.

Art. 4.**4.1**

GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Sopprimere i commi 14 e 15.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

4.2

RIPAMONTI, D'ANDREA, SOLIANI, TURRONI, CHIUSOLI, MACONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 15, sopprimere le parole da: «dopo le parole» fino a: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 47 sopprimere la lettera b).

4.4

CHIUSOLI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, FABRIS, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 61, primo periodo, sostituire le parole: «20, 30 e 20» con le seguenti: «35, 55 e 35».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - 15.000.

4.5

CAVALLARO

Al comma 61, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006» con le seguenti: «35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, Tabella A sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

4.6

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

Al comma 61, primo periodo, sopprimere le parole da: «a cura di apposita sezione» fino alla fine del comma.

4.7

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

Al comma 61, primo periodo, sostituire le parole da: «di apposita sezione» fino a: «territorio nazionale» con le seguenti: «dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

4.8

CHIUSOLI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, FABRIS, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 84, sostituire le parole: «ed artigiane di produzione di beni e servizi» con le seguenti: «delle imprese artigiane di beni e servizi e delle imprese dei servizi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

4.9

CHIUSOLI, RIPAMONTI, GIARETTA, FABRIS, MARINO, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 85, sostituire le parole: «nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando» con le seguenti: «nonché, a decorrere dal 5° bando, alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori antrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

4.10

GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Sopprimere i commi da 106 a 111.

4.11

CADDEO, RIPAMONTI, GIARETTA, FABRIS, MARINO, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 106, secondo periodo, sostituire le parole: «Sviluppo Italia Spa» con le seguenti: «una banca, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» e conseguentemente al comma 107 sostituire le parole: «Sviluppo Italia Spa» con le seguenti: «La banca di cui al comma 1».

4.12

BRUTTI Paolo, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, MARINO, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Stralciare il comma 17.

4.13

TURCI, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, MARINO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Sopprimere i commi 118, 119 e 120.

4.14

TURCI, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, MARINO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DETTORI

Stralciare i commi 121 e 122.

4.15

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 125, sostituisce le parole: «e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale», con le seguenti: «, nelle aree del demanio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nelle aree protette».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

4.16

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 125, dopo la parola: «nonchè», aggiungere le seguenti: «nelle aree protette, nelle aree sottoposte a vincolo determinato da leggi nazionali o regionali e».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

4.17

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 125, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle aree percorse dal fuoco nelle quali peraltro la realizzazione di interventi edilizi, ancorchè prevista dalla pianificazione urbanistica vigente, deve comunque essere autorizzata dai comuni previa valutazione della fattibilità degli interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessiva dei versanti dell'intera zona percorsa dal fuoco, comprensiva di eventuali prescrizioni atte a contenere i possibili rischi, compresi quelli derivanti da modifiche alla stabilità dei suoli e dei soprassuoli e della capacità di

assorbimento delle partecipazioni atmosferiche e dal conseguente aumento della velocità di deflusso delle acque».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

4.18

MONTAGNINO, GIARETTA, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONATIVA, PASQUINI, BRUNALE

Sostituire i commi 132 e 133 con il seguente:

«132. A decorrere dal 1° gennaio 2004, è applicata la disciplina dei crediti d'imposta per gli investimenti e le nuove assunzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 388 del 2000, come vigente alla data del 1° gennaio 2001».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 1 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.*
-

4.19

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 154, sostituire le parole: «alla regione Veneto» con le seguenti: «alle regioni», e conseguentemente sopprimere la parola: «veneto».

4.20

GARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Dopo il comma 161, inserire il seguente: «161-bis. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). dal 1° gennaio 2004, è applicata la disciplina dei crediti d'imposta per gli investimenti e le nuove assunzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 388 del 2000, come vigente alla data del 1° gennaio 2001».

Consequentemente, all'articolo 3, sopprimere i commi 79 e 80.

4.21

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 177, primo periodo, sostituire le parole da: «che i soggetti interessati» fino a: «La quota» con le seguenti: «qualora i soggetti che concorrono alla realizzazione degli investimenti siano diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95. Nelle ipotesi di cui al presente comma, la quota».

4.22

PIZZINATO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS

Sopprimere il comma 192.

4.23

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, RIPAMONTI, CAMBURSANO, DETTORI, DE PETRIS, MARINO, TURCI, FABRIS, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALI

Sopprimere i commi 197, 198, 199.

4.24

PIZZINATO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, DE PETRIS, MARINO, FABRIS

Al comma 205, sopprimere le parole da: «presso l'ente pubblico» fino a: «premi assicurativi».

4.25

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 215, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006», con le seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2004, 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 5 milioni di euro per l'anno 2006» e al comma 218, dopo le parole: «del demanio fluviale» aggiungere le seguenti: «e del demanio marittimo».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.

4.26

BRUTTI PAOLO, GIARETTA, DONATI, FABRIS, MARINO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 216, dopo le parole: «demanio fluviale» aggiungere le parole: «marittimo e lacuale».

4.27

BRUTTI Paolo, GIARETTA, DONATI, FABRIS, MARINO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 216, dopo le parole: «demanio fluviale» aggiungere le parole: «e marittimo».

4.28

CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, MARINO

Stralciare i commi 227, 228, 229, 230, 231.

4.29

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE

Al comma 234 lettera a) sopprimere il capoverso 5-bis.

4.30

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE

Al comma 234 lettera a) sopprimere il capoverso 5-ter.

4.31

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE

Al comma 234 lettera a) sopprimere il capoverso 5-ter sopprimere il primo periodo.

4.32

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE

Al comma 234 lettera c) capoverso 15-quater sopprimere le parole da: «Con regolamento» fino alla fine del capoverso.

4.33

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE

Al comma 234 lettera c) capoverso 15-quater sopprimere le parole da: «o di imprese italiane» fino a: «evidenza pubblica» indi sopprimere le parole: «nel primo caso»..

4.Tab.A.1

BUDIN, CADDEO, BORDON

Alla Tabella A rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004 + 500;
2005 + 500;
2006 + 500 (*).

(*) Stanziamento finalizzato all'adeguamento del contributo del Collegio del Mondo unito dell'Adriatico.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512-B

0/2512-B/1/5^a

CAVALLARO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

la legge finanziaria per il 2004 continua a non dare attuazione al federalismo fiscale e a limitare ulteriormente le autonomie territoriali con l'introduzione di vincoli e di limitazioni finanziarie;

tale politica renderà più difficile il percorso del dialogo e della comunicazione tra i vari livelli di governo del territorio;

la manovra finanziaria determina altresì un aggravamento dei problemi che oggi gli enti locali si trovano a dover risolvere;

per il 2004 gli enti locali dovranno, infatti, fronteggiare un taglio di trasferimenti erariali correnti pari a 632.230.893 euro che, rispetto a quanto stanziato nel 2003, come risultante dal bilancio assestato, rappresenta una riduzione di trasferimenti correnti pari al 5 per cento;

ai tagli di parte corrente bisogna, inoltre, aggiungere anche quelli effettuati dal Governo sui trasferimenti in conto capitale che, dai nostri calcoli, risultano pari a 276.496.793 euro in meno per il 2004 rispetto a quanto stanziato per il 2003, come risultante dal bilancio assestato;

in particolare i trasferimenti in conto capitale dal 2003 al 2004 subiscono una contrazione pari al 10,4 per cento;

a fronte di questi tagli, sia di parte corrente che in conto capitale, nel 2004 gli enti locali dovranno far fronte, da soli, alle nuove e maggiori spese derivanti dal rinnovo dei contratti per un costo che stimiamo si aggiri intorno ai 546 milioni di euro;

nel 2004 gli enti locali si troveranno a ricevere meno trasferimenti dallo Stato e a far fronte a nuove spese correnti di notevoli entità: dai nostri calcoli risulta che il saldo negativo per gli enti locali - parte corrente più conto capitale più oneri per rinnovo contratti - sarà pari a 1.485.127.868 di euro;

le misure introdotte nella legge finanziaria che, a fronte delle richieste degli enti locali di 800 milioni di euro aggiuntivi, determinano una maggiore disponibilità per soli 210.600.000 euro non hanno fatto altro che scalfire il problema;

che non decisivo appare l'aumento del contributo spettante alle unioni dei comuni per 20 milioni di euro di cui al comma 27 dell'articolo 2 così come l'aumento di disponibilità fino a 50 milioni di euro per l'incremento a favore dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti delle disponibilità per le finalità di cui al fondo ordinario per gli investimenti, che sarebbe stato invece auspicabile rendere un sistematico incremento aggiuntivo del fondo ordinario fino ad impiego effettivo della disponibilità impegnata,

impegna il Governo:

a garantire un aumento significativo non inferiore al 5 per cento, che copra i maggiori oneri effettivi e l'inflazione reale, agli enti locali ed alle regioni dei trasferimenti complessivi del 2003.

0/2512-B/2/5^a

Antonino CARUSO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del comma 54 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria,

considerato che il nuovo comma 2-*quater* introdotto all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 autorizza i soli commercialisti, ragionieri e periti commerciali all'invio telematico per il deposito dei bilanci ed altri documenti al registro delle imprese, escludendo in tal modo ed immotivatamente altri operatori che svolgono questa attività tra i quali i consulenti del lavoro, i revisori contabili, i tributaristi e le agenzie di pratiche amministrative;

considerato altresì che detti operatori esclusi, a partire dalla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'invio telematico, hanno acquisito una notevole competenza nella redazione degli atti, ampiamente riconosciuta dalle Camere di commercio;

considerate infine le difficoltà operative che l'esclusione potrà determinare in relazione alle pratiche già inviate ed in attesa di evasione,

impegna il Governo:

a provvedere, anche con provvedimento d'urgenza, affinché sia rimossa, per gli operatori sopra elencati, l'esclusione dalla facoltà dell'invio telematico dei bilanci ed altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile;

a prevedere, se del caso, e ove strettamente necessario, un sistema di accredito presso gli enti ricettori, purchè non a titolo oneroso.

0/2512-B/3/5^a

GRILLOTTI, MAGNALBÒ

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2004,

impegna il Governo:

ad apportare modifiche al comma 54, dell'articolo 2, onde autorizzare al deposito di bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, anche le imprese di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del T.U.L.P.S. di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, recuperando inoltre quanto fatto dal sistema camerale in materia.

0/2512-B/4/5^a

MAGNALBÒ

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedeva che «le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

la modifica apportata dalla Camera al testo dell'articolo 31 sembra intesa a limitare ai soli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali muniti della firma digitale, la possibilità di depositare atti e bilanci mediante trasmissione telematica o su supporto informatico;

le predette norme prevedono altresì che i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, possano attestare che i documenti trasmessi siano conformi agli originali depositati presso la società ed obbligano la medesima al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta dei succitati professionisti, configurando in tal modo l'impossibilità dell'imprenditore di effettuare autonomamente il deposito dei predetti atti per via telematica presso le camere di commercio;

in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono stati adottati vari decreti ministeriali tra i quali il decreto ministeriale 21 marzo 2001 e il decreto ministeriale 19 marzo 2002 per la sperimentazione del deposito per via telematica del bilancio ed è stata emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il com-

mercio, le assicurazioni e i servizi, Servizio centrale camere di commercio una circolare sul medesimo argomento;

nel periodo intercorso tra l'introduzione della normativa recata dalla legge n. 340 del 2000 ad oggi il Ministero delle attività produttive ha incoraggiato il sistema camerale a realizzare varie iniziative per verificare l'operatività delle procedure informatiche e l'organizzazione degli uffici;

il sistema camerale si è mosso anche attraverso convenzioni con associazioni di categoria rappresentative di imprese e professioni che hanno operato in quanto attività riconosciute da specifiche norme di legge per il deposito dei bilanci ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali le agenzie di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

tali iniziative hanno favorito il diffondersi dell'uso della firma digitale tra gli utenti del registro delle imprese ed il numero di dispositivi di firma rilasciati è in continua crescita grazie proprio al ruolo di sportello diffuso che le agenzie di pratiche amministrative, insieme ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, ed altri soggetti già abilitati, hanno svolto fino ad oggi con spirito di collaborazione;

in forza della modifica apportata all'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 le agenzie di pratiche amministrative sarebbero destinate a chiudere le proprie attività che si sono orientate negli ultimi anni, grazie ad un grande sforzo di innovazione tecnologica, al deposito degli atti per via telematica;

detta modifica non può che allontanare il Paese dall'Europa negando il valore del lavoro fin qui svolto dal sistema camerale nel coinvolgere i soggetti abilitati, tramite le rappresentanze di categoria, nella diffusione della firma digitale e nella consulenza tecnica agli imprenditori sul territorio;

con la modifica all'articolo 31 della legge n. 340 del 2001 si è infine inserita nella legge finanziaria, contro il regolamento vigente, una norma a carattere ordinamentale che non reca peraltro aumenti di entrata o riduzioni di spesa,

impegna il Governo:

a sopprimere la predetta norma o, in alternativa, a modificarne il contenuto prevedendo l'emanazione di un decreto regolamentare che determini definitivamente i soggetti abilitati al deposito dei bilanci e degli atti per via telematica presso il sistema camerale sulla base dell'attuale situazione di fatto, valutando la possibilità di regolamentare nel contempo anche il deposito per via telematica degli atti alle amministrazioni e agli altri enti pubblici impegnati nella diffusione della firma digitale e nell'accettazione delle pratiche amministrative per via telematica.

0/2512-B/5/5^a

DATO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

nell'ambito della comunicazione annuale dei trasferimenti erariali diretti agli Enti locali, che il Ministro dell'interno pubblica sul proprio sito Internet nel periodo in cui questi ultimi procedono alla predisposizione dei propri bilanci di previsione, i Comuni individuati nei decreti ministeriali 14 e 15 novembre 2002, cosiddetti Comuni del Cratere, hanno rinvenuto sotto la voce: «Maggiorazione trasferimenti erariali correnti – Enti terremotati Molise e Puglia» l'attribuzione di risorse aggiuntive;

il Ministero, in analogia a quanto operato in passato in favore di altri Comuni colpiti da eventi sismici significativi, aveva inteso ristorare i Comuni molisani della riduzione dei gettiti tributari che gli stessi avrebbero subito in virtù delle agevolazioni e riduzioni che le specifiche normative prevedono per i fabbricati inagibili, ovvero riduzione del 50 per cento in materia di ICI ed esenzione in materia di Tarsu;

sulla base di tali attribuzioni finanziarie i Comuni hanno pertanto provveduto a redigere i propri bilanci, inserendo tra le poste attive le risorse aggiuntive comunicate dal Ministero, portandole in compensazione della prevista riduzione dei gettiti tributari:

in sede di esame parlamentare del provvedimento in materia di bilanci degli Enti locali, la disposizione concernente la maggiorazione dei trasferimenti citata è stata invece stralciata e sostituita con la concessione ai Comuni individuati dai decreti ministeriali del 14 e 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003 di una anticipazione di una somma pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di ICI nell'anno precedente, così come risulta dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno;

tale anticipazione viene portata in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003, sicché il contemplato trasferimento di risorse aggiuntive, di stringente necessità per i Comuni molisani colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, è stato sostituito da una mera anticipazione di cassa;

tale soluzione appare iniqua in considerazione del diverso e più favorevole trattamento ricevuto da altre Regioni colpite in precedenza da gravi eventi sismici, come Umbria e Marche, che hanno avuto una maggiorazione del 30 per cento dei trasferimenti erariali ed oltremodo dannosa per i Comuni del cratere che si troveranno, di qui a poco, in gravi situazioni finanziarie che ne comprometteranno il regolare funzionamento,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento che ponga rimedio alla grave situazione finanziaria che si è determinata, ripristinando i fondi originariamente previsti.

0/2512-B/6/5^a

DATO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

nessuna ordinanza o normativa emanata a seguito del 31 ottobre 2002 contiene norme relative ad agevolazioni e/o riduzioni in materia di imposte comunali sugli immobili;

in mancanza di norme specifiche, l'unica disposizione applicabile ai fabbricati rimasti danneggiati dal sisma è quella relativa all'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

l'assenza di analoghe disposizioni in Molise ha indotto diversi Comuni a disporre l'esenzione ICI per i fabbricati resi inagibili dal sisma dell'ottobre 2002, nell'interesse delle popolazioni amministrare, con propria deliberazione e con oneri a proprio carico, nonostante la mancanza di risorse aggiuntive;

il terremoto che nel 1997 colpì l'Umbria e le Marche beneficiò dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 che disponeva, per i fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, per effetto della crisi sismica, l'esclusione totale della formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRPEG ed ICI,

impegna il Governo:

a predisporre provvedimenti urgenti per consentire ai comuni del cratere di tornare ad operare in una situazione di normalità e con le risorse adeguate alla situazione di disagio che sono costretti a vivere a causa dei mancati introiti promessi.

0/2512-B/7/5^a

DATO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

i decreti ministeriali del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 hanno disposto la sospensione, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data del sisma avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori di alcuni Comuni molisani;

l'Ordinanza PCM n. 3308 dell'8 novembre 2003 ha disposto un differimento termini al 31 marzo 2004, ed ha stabilito che la regolarizzazione dei versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stessa deve essere effettuata, a partire dal 1° aprile 2004, mediante una rateizzazione pari ad otto volte il periodo della sua durata;

una siffatta rateizzazione, se applicata anche ai tributi locali, produrrà un effetto negativo dirompente sulle finanze locali, che saranno costrette a riscuotere le entrate tributarie del bilancio di previsione 2003 nell'arco di un decennio;

a tale peso va aggiunto poi il disagio relativo agli adempimenti a cui saranno chiamati gli uffici finanziari dei Comuni per contabilizzare e controllare i versamenti rateizzati,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento che sani gli effetti devastanti che la sospensione dei versamenti dei tributi locali, che rappresentano circa il 35 per cento del bilancio corrente, produrrà sugli equilibri finanziari dei bilanci dei comuni interessati.

0/2512-B/8/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

dal 1983, a seguito di una convenzione tra CNR/PSN (Piano Spaziale Nazionale) e la regione Basilicata che ha provveduto alla realizzazione a sue spese delle strutture relative al primo insediamento ed al successivo ampliamento, opera a Matera il Centro di geodesia spaziale «Giuseppe Colombo» dell'Agenzia spaziale italiana, lo stesso centro ha ospitato fino al 2000 una stazione Laser statunitense (S.A.O.-1);

dal 1988 con il subentro dell'Agenzia spaziale italiana al CNR/P.S.N. è stata installata una grande antenna parabolica e successivamente

ha avuto inizio l'attività di telerilevamento per conto dell'Agenzia spaziale europea (ERS-1,ERS-2);

tra il 1997 e il 1999 sono stati realizzati altri edifici che ospitano attività di geodesia spaziale, telerilevamento (ENVISAT) e robotica (Laboratorio di simulazione robotica); nel 2000 è stato inaugurato il Matera Laser Ranging Observatory (M.L.R.O.) la più sofisticata struttura del genere al livello mondiale;

negli ultimi anni si è registrata una notevole contrazione dei finanziamenti e, soprattutto, delle risorse destinate alle nuove attività;

la Telespazio, incaricata dall'Agenzia Spaziale Italiana nella gestione operativa del CGS, ha ultimamente trasferito alla stessa tutta la linea di attività di osservazione della terra, raccomanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'agenzia spaziale italiana di: di tenere nella debita considerazione il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, riconosciuto centro di eccellenza di valore internazionale, consolidare il ruolo del centro stesso nell'ambito della Missione Cosmo-Sky-Med, del progetto «Galileo», dell'intera linea di attività di osservazioni della terra dell'Agenzia Spaziale Italiana e nei progetti speciali relativi alle telecomunicazioni ottiche, nonché di favorire l'integrazione del CGS con gli altri soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative atte a garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture di cui sopra.

0/2512-B/9/5ª

D'ANDREA, SOLIANI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

la strategia di Lisbona ha indicato come pilastro della UE lo sviluppo di politiche per promuovere «la creazione, l'assorbimento, la diffusione e l'utilizzazione della conoscenza»;

la strategia si fonda su tre capisaldi: la creazione di un'area europea della ricerca e dell'innovazione, l'incremento della formazione del capitale umano, l'incentivazione alla creazione di nuove imprese e i processi di innovazione;

gli indicatori che la Commissione europea ha utilizzato per misurare i risultati di tale strategia nei paesi membri delineano per l'Italia una situazione a dir poco infelice dato che la maggior parte degli indicatori sono inferiori di oltre 25 punti percentuali alla media UE e solo quattro sono comparabili con la media UE;

considerato che:

in Italia è forte la domanda di personale con formazione specialistica di livello universitario e superiore nei settori della ricerca e dell'innovazione e della valorizzazione dei beni culturali e audiovisivi;

i settori tecnologicamente avanzati sono considerati strategici per la crescita di competitività del nostro Paese;

le statistiche redatte in sede europea evidenziano che in Italia le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani laureati italiani sono circa il doppio rispetto alla media europea,

impegna il Governo:

ad adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, un Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

0/2512-B/10/5^a

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, GASBARRI, PIZZINATO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa per le nuove assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravii della spesa pubblica;

i passaggi di qualifica del personale docente delle Università (da ricercatore a professore di seconda o di prima fascia ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia), avvengono a seguito del conseguimento dell'idoneità alla qualifica superiore in procedure di valutazione comparativa ed a seguito della successiva chiamata da parte di una Facoltà, motivata da esigenze didattiche e di ricerca, e che tale complesso *iter* rappresenta la procedura di avanzamento di carriera di tale personale, che deve non solo risultare idoneo nella procedura di valutazione comparativa, ma deve anche essere prescelto – dal collegio dei docenti della fa-

coltà, che procede alla chiamata – per ricoprire un ruolo che è specialistico e non fungibile;

le chiamate di professori associati e ordinari, che siano già in servizio nei ruoli dei ricercatori o dei professori associati presso la stessa università che procede alla nomina, non sono assunzioni in senso tecnico, ma sono avanzamenti di carriera di personale già nei ruoli dell'università e, pertanto, devono essere escluse dalle disposizioni di divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria;

il Fondo per il Funzionamento Ordinario dell'università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;

le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università, a seguito della cessazione dal servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcun aggravio di spesa pubblica;

pertanto, le chiamate di professori idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria per il 2004,

impegna il Governo:

a dare disposizioni alle università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non si applica il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 37 comma 53, della legge finanziaria per il 2004.

0/2512-B/11/5^a

ACCIARINI, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, GASBARRI, PIZZINATO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

il divieto di nuove assunzioni previsto della legge finanziaria per il 2004 che ha lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa per le nuove assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche deve essere interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravii della spesa pubblica;

il fondo per il funzionamento ordinario delle università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;

le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università, a seguito della cessazione del servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcuna aggravio di spesa pubblica;

pertanto le chiamate di professori risultati idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel fondo per il funzionamento ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria per il 2004,

impegna il Governo:

a emanare disposizioni che consentano alle università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non deve trovare applicazione il divieto di nuove assunzioni.

0/2512-B/12/5^a

ACCIARINI, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, GASBARRI, PIZZINATO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare copertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimasero per più di un anno privi di occupazione stabile;

l'emendamento approvato dal Senato prevede lo sblocco delle assunzioni per i concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del 2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di adeguata copertura finanziaria); tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava il lo stato di precarizzazione e blocca il ricambio generazionale dell'Università,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi espletati entro la data del 31 dicembre 2003.

0/2512-B/13/5^a

D'ANDREA, SOLIANI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare copertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimasero per più di un anno privi di occupazione stabile;

l'articolo 3, comma 35, prevede lo sblocco delle assunzioni per coloro che siano vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del 2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di adeguata copertura finanziaria);

tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava lo stato di precarizzazione e blocca il ricambio generazionale dell'Università,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni dei ricercatori universitari vincitori dei concorsi espletati entro la data del 31 dicembre 2003 ed estendere lo sblocco delle assunzioni a tutti i vincitori di concorsi già banditi alla data del 31 dicembre 2003.

0/2512-B/14/5^a

D'ANDREA, SOLIANI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

con la conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è en-

trata in vigore la norma che introduce il meccanismo del silenzio-assenso per la vendita dei beni del patrimonio storico-artistico di proprietà dello Stato;

l'articolo 27, infatti, dispone che «le soprintendenze regionali concludano la verifica **sulla** sussistenza dell'interesse culturale di ogni singolo immobile e ne comunichino l'esito entro 120 giorni. La mancata comunicazione equivale ad esito negativo»;

conseguenza ulteriore prevista dalla norma è che, con il principio del silenzio-assenso, l'immobile non è più sottoposto all'applicazione delle disposizioni del Testo Unico dei Beni Culturali (legge 499 del 1999), se ne dispone la sdemanializzazione e si rende alienabile;

numerose sono state le voci di chi dalle istituzioni, dagli enti locali, dalle associazioni di tutela nel corso delle ultime settimane ha chiesto al Governo di recedere dal compiere questo gesto;

già dopo l'approvazione nel 2001 e nel 2002 delle leggi che hanno dato il via alle procedure di vendita del patrimonio dello Stato da parte delle società «Patrimonio Spa» e «Scip», allentando in maniera evidente le regole di tutela, da più parti era stata sollevata la richiesta che le norme contenute nel Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n. 283 del 2000, ritenute portatrici di maggiore saggezza, venissero trasformate in legge;

tale Regolamento individua tre categorie di beni: inalienabili (monumenti, beni archeologici ecc.), alienabili a condizione che il privato li recuperi e li apra al pubblico e, infine, beni alienabili e affida l'istruttoria per l'inserimento in una delle tre categorie alle Soprintendenze, senza far calare su di loro vincoli temporali perentori;

il silenzio-assenso mina in maniera grave la normativa di tutela così come consolidatasi nel tempo, dalle leggi Bottai del 1939 al Testo Unico delle leggi sui Beni Culturali passando attraverso l'articolo 9 della Costituzione che, va ricordato, affida alla Repubblica il compito di «tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico della Nazione»,

impegna il Governo:

a dare rango di norma primaria, mediante apposita iniziativa normativa, alle disposizioni del Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n. 283 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000).

0/2512-B/15/5^a

D'ANDREA, SOLIANI

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

le norme previste dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprintendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di lavoro;

è noto che gli organici del Ministero per i beni e le attività culturali sono da tempo insufficienti anche solo per svolgere i compiti e le funzioni derivanti dalle attività di ordinaria amministrazione;

questa annosa insufficienza di risorse umane è altresì comprovata dall'ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le attività culturali in particolare;

il tempo che le Soprintendenze di settore hanno a disposizione per istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio parere ai fini della verifica dell'interesse culturale dei beni mobili e immobili appartenenti al pubblico demanio è assolutamente insufficiente, data anche l'estrema delicatezza del compito che le Soprintendenze sono chiamate a svolgere;

gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell'interesse culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione saranno sicuramente disomogenee rispetto ai criteri e le modalità scelti per la compilazione, visto che è prevista l'assunzione di criteri sanciti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le istanze di verifica che saranno presentate dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possessori o detentori dei beni;

nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l'interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico demanio provocando, di fatto, il rovesciamento dei principi fondamentali delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia;

il decreto-legge 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) nonché delle regole esistenti e previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, nel quale è stabilito, tra l'altro, il termine di ventiquattro mesi per l'espletamento del procedimento di individuazione,

impegna il Governo:

a garantire l'adeguata dotazione organica di personale tecnico-scientifico e di personale di supporto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003;

a prevedere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari del patrimonio culturale nazionale.

0/2512-B/16/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a far sì che i ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e dell'economia e finanze (agenzia del territorio) si avvalgano del personale già assunto a tempo determinato, attraverso la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri.

0/2512-B/17/5^a

MUZIO, MARINI, CREMA, CASILLO, MARINO, PAGLIARULO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

la piena operatività dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, istituita in conseguenza del federalismo amministrativo ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 112/1998, è condizione necessaria per corrispondere alle esigenze territoriali del bacino del Po che, com'è noto, è dichiarato di interesse nazionale dalla legge 183/89;

gli adempimenti in capo alle regioni interessate (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, sono già stati espletati, mentre mancano tuttavia, per offrire piena operatività all'Agenzia, alcuni provvedimenti normativi da parte governativa,

impegna il Governo:

a consentire all'Agenzia interregionale per il fiume Po di indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del Decreto legislativo n. 112/98, articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti alla predetta percentuale, all'interno della quale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici ingegneri e geologi risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il Magistrato per il Po le cui graduatorie sono indicate nei Decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001;

al trasferimento diretto, in attuazione dell'articolo 4 dal Dpcm 27 dicembre 2002, di tutte le risorse continuative all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, oltre alle risorse corrispondenti alle intere provenienze dall'annualità 1996 e fino all'annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed f) dell'articolo 275 del R.D.

n. 827/24; consentendo all'Agenzia stessa l'accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento dell'Agenzia medesima;

ad autorizzare, al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l'assetto idrogeologico redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con Dpcm in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni facenti parte dell'Aipo possono stipulare allo scopo; autorizzando a tal fine due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006.

0/2512-B/18/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a far sì che, in tempi brevissimi, diventi attuativo il regolamento relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle società della riscossione delle imposte, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

0/2512-B/19/5^a

PASCARELLA, NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, GASBARRI, PIZZINATO, MACONI, DI GIROLAMO

Il Senato della Repubblica,

tenuto conto che con la Legge Finanziaria sono state approvate norme a sostegno della condizione parentale, con particolare riguardo alla assegnazione temporanea di lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia del domicilio familiare quando si è in presenza di figli in età minore a tre anni;

considerato che la questione della presenza di entrambi i genitori finché l'età dei figli è inferiore a tre anni è molto sentita tra il personale delle Forze armate e in quello dei Corpi di polizia ad ordinamento militare

e civile; tenuto conto che la normativa a sostegno della condizione parentale, indicata in premessa, rischia di non trovare applicazione nelle Forze Armate e nei Corpi di Polizia senza un'ulteriore precisazione normativa che ne adegui i contenuti agli ordinamenti delle suddette amministrazioni,

impegna il Governo:

a dare applicazione alla norma sovraindicata prevedendo che il militare, genitore con figli in età inferiore a tre anni possa presentare senza bisogno di ulteriori motivazioni la domanda di trasferimento e che ove la stessa non possa essere accolta si dia comunque luogo a una temporanea assegnazione presso l'ente richiesto, o altro ente vicinore, per periodi anche frazionati e comunque non inferiori a 6 mesi all'anno fino al sussistere delle condizioni di età inferiore ai tre anni della prole.

0/2512-B/20/5^a

BUDIN, BASSO, BARATELLA, VIVIANI, PIZZINATO, CADDEO, GASBARRI, MACONI

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

l'allargamento dell'Ue a dieci nuovi paesi avrà delle conseguenze per la regione confinaria Friuli Venezia Giulia sia nel campo delle attività economiche produttive in generale, sia sul piano occupazionale in alcune attività legate all'esistenza del confine (spedizionieri, operatori doganali eccetera) fino ad oggi le condizioni dell'economia dell'area confinaria sono state affrontate con appositi strumenti finanziari quali i Fondi Trieste e Gorizia; la legge finanziaria per il 2004-2006 prevede un significativo ridimensionamento dei due detti Fondi e la loro estinzione nel 2006; la legge finanziaria non prevede alcun provvedimento volto ad affrontare i problemi occupazionali nei settori dell'attività di confine che cesseranno tra cinque mesi,

impegna il Governo:

a provvedere a rifinanziare i Fondi Trieste e Gorizia e di mantenerli in vita anche per gli anni seguenti e a provvedere a risolvere i problemi occupazionali degli operatori di confine nelle attività sopra-menionate».

0/2512-B/21/5^a

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a prevedere a partire dal 1° gennaio 2004 l'istituzione di una forma economica di sostegno per i soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare, quale il reddito minimo di inserimento, come misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.

0/2512-B/22/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo per prevedere che a partire dal periodo d'imposta 2004 dall'imposta lorda ai fini della tassazione sul reddito delle persone fisiche possa essere detratto un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

0/2512-B/23/5^a

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, FORCIERI, GASBARRI, PIZZINATO, MACONI, DI GIROLAMO

Il Senato della Repubblica,

tenuto conto che sono state approvate norme che consentiranno di dare corso all'alienazione di parte degli alloggi di servizio della Difesa con le procedure di cartolarizzazione;

considerato che tali alloggi hanno svolto il duplice compito di bene strumentale ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto e di strumento di protezione sociale soprattutto nei confronti delle famiglie di militari a reddito meno elevato;

considerato che le esigenze di protezione sociale tendono ad accrescersi con il passaggio al sistema professionale che vedrà su una forza complessiva di 190 mila unità, 110 mila di esse appartenere ai ruoli della

truppa con stipendi più bassi di quelli mediamente percepiti dal rimanente personale, al momento esclusi dalla possibilità di ottenere la concessione di un alloggio di servizio; considerato quindi che il fabbisogno di unità abitative da mettere a disposizione del personale cresce per tutti questi motivi,

impegna il Governo:

a dare attuazione al procedimento di cartolarizzazione indicato in premessa evitando alle famiglie dei conduttori, soprattutto a quelli in età avanzata, le gravi conseguenze derivanti da eventuali sfratti successivi alla impossibilità di esercitare il diritto di opzione, privilegiando invece l'alienazione delle unità abitative condotte da utenti favorevoli all'acquisto.

0/2512-B/24/5^a

MACONI, BRUTTI PAOLO, TURCI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevato che il comma 109 dell'articolo 3 del provvedimento in esame istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per l'edilizia a canone sociale dotandolo finanziariamente di 20 milioni di euro per il triennio 2004-2006;

che le somme assegnate al fondo sono finalizzate all'attuazione di programmi edilizi per la costruzione ed il recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale a soggetti che hanno un reddito annuo complessivo superiore a quello massimo per ottenere alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo massimo determinato dalle Regioni,

impegna il Governo:

ad inserire, nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 111 del presente provvedimento, le cooperative edilizie di abitazione tra i soggetti attuatori dei programmi di edilizia a canone speciale, anche al fine di accrescere l'offerta degli alloggi in locazione a canone speciale.

0/2512-B/25/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

gli erogatori di servizi pubblici come il servizio postale hanno annunciato la necessità di ricorrere a una razionalizzazione degli uffici nei piccoli comuni a causa della insostenibilità dei costi:

sempre nei piccoli centri è in via di attuazione la sistematica soppressione di istituti scolastici dell'obbligo a causa della insostenibilità dei costi;

la soppressione di questi presidi pubblici colpisce indiscriminatamente una popolazione svantaggiata e disagiata che risiede nei piccoli centri, in particolare delle aree interne;

è assolutamente prioritario consentire la permanenza di strutture essenziali nei piccoli comuni,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative atte a garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture di servizio pubblico presenti nei piccoli comuni, così come a garantire la permanenza di istituti scolastici dell'obbligo nonché a dichiarare l'anno 2004 «anno nazionale dei piccoli comuni italiani».

0/2512-B/26/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione degli interventi suindicati.

0/2512-B/27/5^a

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza delle strade statali 176, 103 e 598 transcollinari,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 10.330.000 euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione degli interventi suindicati.

0/2512-B/28/5^a

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi di ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 10 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione degli interventi suindicati.

0/2512-B/29/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi per l'attuazione del piano straordinario pluriennale per l'archeologia,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione dei predetti interventi.

0/2512-B/30/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi di conservazione e recupero dei Sassi di Matera,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 2 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 771 del 1986 e all'articolo 19, comma 3, della legge n. 166 del 2002.

0/2512-B/31/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi per la realizzazione del Museo universale e dell'uomo, con sede a Matera,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 1 milione di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione dei predetti interventi.

0/2512-B/32/5^a

D'ANDREA

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi per il finanziamento delle attività della neonata Fondazione Orchestra lucana delle province di Matera e di Potenza,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 1 milione di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione dei predetti interventi.

0/2512-B/33/5^a

VIVIANI, GABURRO, DANIELI Paolo, CHINCARINI, FRAU, GIARETTA, CADDEO, GASBARRI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

con la legge 30 maggio 1989, n. 225, è stato deciso il trasferimento della «Cinta magistrale» della città di Verona all'amministrazione comunale, con vincoli storici, artistici, monumentali e di destinazione,

impegna il Governo:

a dar corso a tale trasferimento nella forma giuridica della concessione a titolo gratuito per un periodo congruo, corrispondente alle caratteristiche del bene oggetto del trasferimento, senza alcun onere per il Comune di Verona, a far data dall'entrata in vigore della suddetta legge.

0/2512-B/34/5^a

CREMA, MARINI, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

la legge n. 257 del 27 marzo 1993 ha previsto tra l'altro la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori che hanno avuto la sventura di essere esposti all'amianto;

il problema dell'amianto e delle conseguenze sulla salute dei lavoratori esposti a questo rischio rappresenta un problema sociale di vaste proporzioni e come tale va affrontato avendo presente che i suoi effetti hanno carattere progressivo;

in questi anni decine e decine di migliaia di lavoratori hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;

molti di loro sono già in possesso dell'attestato dell'INAIL che riconosce loro l'avvenuta esposizione all'amianto;

altri stanno aspettando sia la decisione dell'INAIL che della magistratura,

impegna il Governo:

a ripristinare la situazione precedente al decreto-legge n. 269/2003, riprendendo il confronto in sede parlamentare per la revisione della legge n. 257/93.

0/2512-B/35/5^a

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

in attesa di una revisione della disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271,

impegna il Governo:

ad eliminare all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 la previsione del termine dei dieci anni di esposizione continuativa all'amianto tra i requisiti per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge stessa;

a riconoscere ai lavoratori che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, ed ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di 30.000,00 euro da corrisondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004 - 2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto;

a rivedere la normativa prevista dall'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, laddove è previsto che i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 sono concessi solo a quei lavoratori esposti all'amianto per un periodo non inferiore ai dieci anni in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, prevedendo di allargare la platea dei beneficiari estendendo il diritto ai benefici previdenziali di cui alla predetta legge, anche a quei lavoratori che, a causa della loro mansione lavorativa sono esposti all'amianto per un periodo inferiore alle otto ore giornaliere (cosiddetti turnisti);

a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del decreto legge n.269 del 2003 e/o in procinto di mobilità a decorrere dal 10 gennaio 2004;

ad intervenire affinché l'ispettorato del lavoro provveda all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

0/2512-B/36/5^a

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

l'ospedale Mauriziano di Torino, secondo per importanza nella città, sta attraversando un periodo di grave crisi economico-finanziaria a fronte di un deficit di bilancio di oltre 370 milioni di euro;

le responsabilità di tale grave sbilancio economico sono da attribuire da una parte ai mancati pagamenti da parte della Regione Piemonte di oltre 150 milioni di euro per prestazioni sanitarie effettuate, dall'altra alla pessima amministrazione da parte del *management* dell'ospedale;

i commissari inviati dal Governo per risanare l'ente hanno presentato un piano industriale di risanamento che prevede la immediata vendita del patrimonio dell'ordine Mauriziano, la esternalizzazione, attraverso la costituzione di una società mista, di oltre duecento lavoratori dell'ente e la chiusura di numerosi servizi sanitari erogati alla collettività dall'ospedale;

la scelta di ricorrere ad un piano industriale di risanamento appare poco consona in un contesto aziendale nel quale si opera la funzione sanitaria e si persegue la salute del cittadino, bene quest'ultimo difficilmente misurabile in termini esclusivamente finanziari,

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative di carattere normativo per l'immediato stanziamento di risorse finanziarie finalizzate al risanamento del debito dell'ordine Mauriziano, onde scongiurare la drastica riduzione dei servizi sanitari che nel Piemonte registrano già oggi interminabili liste di attesa per i cittadini e salvaguardare il futuro occupazionale di centinaia di lavoratori.

0/2512-B/37/5^a

CAVALLARO

Il Senato della Repubblica,

atteso che l'articolo 4 comma 61 prevede una sensibile riduzione del fondo per la promozione straordinaria del made in Italy originariamente previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato, ed in particolare prevede una diminuzione da 35 a 20 milioni di euro per l'anno 2004, da 55 a 30 milioni di euro per il 2005 e da 35 milioni di euro a 20 per l'anno 2006;

atteso che inoltre le specificazioni e finalizzazioni contenute nel nuovo testo irraggionano e comprimono ulteriormente le possibili iniziative nel settore, ed anzi il fondo appare contraddittoriamente finalizzato

essenzialmente alla copertura di oneri amministrativi, organizzativi e burocratici di effetto incerto e comunque indiretto per le finalità di promozione e sostegno alle imprese impegnate nelle produzioni che meritano lo specifico sostegno del «made in Italy»,

impegna il Governo:

a ripristinare l'originaria previsione di spesa per le finalità di cui alla norma e di individuare spese di promozione e sostegno al «made in Italy» direttamente fruibili dal sistema delle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole e delle rispettive associazioni di categoria.

0/2512-B/38/5^a

FRANCO PAOLO, MORO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riforma in modo sostanziale la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

i commi 22 e 23 dell'articolo 13 prevedono che il finanziamento dei fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da parte dei confidi aderenti, successivamente all'approvazione del bilancio, di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare una quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, al Ministero dell'economia e delle finanze;

il comma 32 dell'articolo 13 prevede l'estensione ai confidi delle disposizioni previste per gli intermediari finanziari ex articolo 107 del TUB;

i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/96, con il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione; tale riforma propone una formulazione confusa della nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e Artingiancassa,

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio (che sia i confidi aderenti che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a tali fondi per concorrere al loro finanziamento) non già ai finanziamenti

complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate nell'arco di un anno;

a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;

ad estendere anche ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.B.;

a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i Confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario rispetto ai vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;

quanto alla riforma del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, a prevedere espressamente, per il settore dell'artigianato, un sistema di contrografia a livello regionale;

a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero), come richiesto da Basilea 2.

0/2512-B/39/5^a

VIVIANI, GIARETTA, BASSANINI, MORANDO, MICHELINI, PIZZINATO, CADDEO, GASBARRI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il comma 26 dell'articolo 2, nella parte relativa alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni di origine bancaria, aggiunge, al testo già approvato dal Senato, l'incompatibilità tra l'appartenenza agli organi delle fondazioni di origine bancaria e l'appartenenza agli organi delle società partecipate delle banche conferitarie,

impegna il Governo:

a precisare con atto amministrativo le caratteristiche delle partecipazioni delle banche conferitarie.

0/2512-B/40/5^a

IZZO, BASILE, LAURO, NOCCO

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione del disegno di legge 2512-B, legge finanziaria 2004,

premessi che:

gli Organi comunitari hanno stabilito un regime di Iva ridotta su un certo numero di prodotti e di servizi,

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi brevi, idonei provvedimenti legislativi che recepiscano il suddetto regime agevolato, riducendo l'Iva sulle ristrutturazioni edilizie al 10 per cento.

0/2512-B/41/5^a

GRILLOTTI

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2004,

impegna il Governo:

ad assicurare lo stanziamento aggiuntivo già disposto per il triennio 2001-2003 finalizzato a sostenere la partecipazione dell'Italia in seno all'Atlantic Treaty Association nel triennio 2004-2006.

0/2512-B/42/5^a

CICCANTI

Il disegno di legge finanziaria per il 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, istituisce un fondo, pari a cento milioni di euro, da ripartire, con decreti del Ministro dell'interno, per le esigenze correnti di funzionamento dell'Amministrazione (art. 3, comma 156).

È essenziale che il fondo venga destinato esclusivamente alle esigenze relative alla sicurezza, proprie del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per il Dipartimento dei vigili del fuoco è necessario che nell'ambito delle risorse indicate vengano destinati specifici finanziamenti:

a) per la formazione del personale, legata particolarmente agli interventi di soccorso nel settore dei rischi non convenzionali nel campo nucleare, biologico, chimico e radiologico;

b) per il lavoro straordinario prestato dal personale in sede di soccorso tecnico urgente, ad integrazione delle attuali risorse finanziarie assolutamente inadeguate in rapporto al numero di interventi costantemente effettuati.

È essenziale inoltre che anche gli stanziamenti indicati nella tabella A, allegata alla legge finanziaria 2004, relativa al fondo speciale di parte corrente, voce Ministero dell'interno, siano finalizzati alle indicate esigenze di sicurezza, ed in particolare, per quanto riguarda il Dipartimento dei vigili del fuoco, siano destinati altresì all'incremento della dotazione organica del CNVVF per 500 unità di personale, in vista della progressiva sostituzione del contingente di Vigili del fuoco ausiliari di leva connessa alla sospensione anticipata al 1° gennaio 2005 del servizio di leva.

0/2512-B/43/5^a

CICCANTI

Il Senato della Repubblica,

premessò:

che la legge finanziaria 2004 ha in parte risolto le esigenze finanziarie connesse alla tutela della sicurezza interna e alla difesa nazionale e al contrasto del terrorismo interno e internazionale e alla lotta alla criminalità organizzata e comune, come emerge dagli allarmi più volte lanciati dallo stesso Ministro dell'interno nonché dai mezzi d'informazione;

che la situazione è resa ancora più urgente per recuperare i ritardi nell'ammodernamento dei sistemi di sicurezza;

che la percezione di insicurezza dei cittadini favorisce processi sociali dannosi anche allo sviluppo economico e sociale del Paese;

che appare essenziale potenziare le forze di polizia e garantire una dignitosa sistemazione delle Questure e delle Caserme degli altri Corpi di polizia;

che è altrettanto essenziale assicurare un'equa retribuzione e ripartizione delle risorse disponibili al personale di tutti i Corpi di polizia mediante interventi normativi diretti al riallineamento delle carriere e dei trattamenti retributivi;

che si valuta positivamente l'appostamento di 73 milioni di euro per l'avvio di un Riordinamento delle carriere e degli ordinamenti:

a) alla assunzione di una idonea iniziativa legislativa che provveda immediatamente al riordinamento delle carriere del personale di tutti i Ruoli, non esclusi i Ruoli ispettori, direttivi e dirigenti entro e non oltre l'anno 2004 al fine di adeguarne i profili professionali e le capacità operative alle nuove sfide del terrorismo;

b) all'estensione ai Dirigenti e qualifiche equiparate di tutte le Forze di polizia e delle Forze armate dei Contratti di lavoro del personale non dirigente approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 164;

c) all'avvio delle trattative per il rinnovo del Contratto di lavoro 2004-2005 delle Forze di polizia e delle Forze armate.

NUOVO SCHEMA DI PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2544 PROPOSTO DAL RELATORE AZZOLLINI

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge costituzionale in titolo, rileva che l'articolo 70, primo comma, della Costituzione, come risulta modificato dal provvedimento stesso, prevede, tra le competenze primarie della Camera dei deputati, quella relativa ai bilanci e ai rendiconti. Stante il quadro in essere degli strumenti di finanza pubblica, la manovra di politica economica e il suo principale strumento attuativo – la legge finanziaria – non sarebbero dunque più di competenza del Senato federale, fatta salva la procedura di richiamo prevista e l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Al riguardo si evidenzia che, proprio in quanto il Senato vede accentuata la propria impostazione quale soggetto istituzionale rappresentativo di realtà locali, appare incongruo escluderlo, sostanzialmente, dalla definizione di equilibri della finanza pubblica che da tempo riguardano, anche in base agli accordi europei, tutta la pubblica amministrazione e non solo lo Stato centrale. Il disegno di legge si muove infatti all'interno di una tendenza – già formalizzata dallo stesso nuovo titolo V – volta a riconoscere maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale alla componente non statale della Pubblica amministrazione. Peraltro, almeno esplicitamente per la parte che attiene alle Regioni, tale componente è ugualmente vincolata, al pari dello Stato, dagli obblighi comunitari ed internazionali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione: non casualmente la legge finanziaria 2003 richiama, a proposito delle norme relative al cosiddetto «patto di stabilità interno», il vincolo costituzionale dell'intero articolo 117.

Più in particolare, in merito al significato di quel principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che il terzo comma del citato articolo 117 inserisce tra le materia a competenza concorrente tra Stato centrale e Regioni, si osserva che, durante i lavori preparatori in ordine alla riforma del titolo V, molto si è dibattuto non tanto sulla portata sostanziale, peraltro scontata, di tale principio – con riferimento soprattutto alla gestione congiunturale così come riflessa nelle varie manovre di finanza pubblica – quanto sulla coerenza tra la sua collocazione nell'ambito della legislazione concorrente e la collocazione all'interno della competenza esclusiva dello Stato centrale della materia relativa al sistema tributario e contabile dello Stato. Si rileva altresì al riguardo come la portata del principio in questione di armonizzazione e coordinamento attenga anche alle esigenze congiunturali di gestione unitaria della finanza pubblica: anche qui, non casualmente, la legge finanziaria 2003 richiama, sempre per il patto di stabilità interno, esattamente le esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In tale prospettiva, dal momento che il principio inerente all'armonizzazione e coordinamento dei bilanci è rimasto collocato nell'ambito della legislazione concorrente, dalla cui definizione degli aspetti di fondo verrebbe sostanzialmente esclusa ora la Camera dei deputati, la proposta di revisione della Costituzione presenta, per un problema di coordinamento tra norme e principi attinenti alla medesima materia relativa alla gestione unitaria della politica economica e finanziaria delle pubbliche amministrazioni, una evidente incongruità con il Titolo V, non potendo dunque la materia relativa alla finanza pubblica essere di competenza solo della Camera dei deputati. Ciò tanto più che, in base all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà impositiva autonoma da parte di Regioni e comuni – i cui limiti e le cui modalità sono regolate anno per anno appunto con la manovra di finanza pubblica – deve essere esercitata tenendo conto proprio del suddetto principio di armonizzazione e coordinamento, per il quale sarebbe sostanzialmente competente solo il Senato federale in base al disegno di legge in titolo.

La Commissione esprime pertanto, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che, in coerenza con la lettera del testo costituzionale e con la sua ispirazione di fondo in materia di gestione degli strumenti di politica economica, occorrerebbe sopprimere, al capoverso «art. 70», primo comma, dell'articolo 11 del disegno di legge in titolo, il riferimento ai bilanci e ai rendiconti dello Stato, trasferendo espressamente la materia della finanza pubblica nel terzo comma del citato articolo 70, concernente le questioni di pari competenza tra le due assemblee. Si rileva in proposito che induce a propendere per tale soluzione tutta la tendenza degli ultimi anni nel senso del decentramento. Si potrebbe quindi ipotizzare di attribuire alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, per quanto concerne le decisioni nel campo economico e finanziario, non solamente la materia della perequazione delle risorse finanziarie (come previsto dal citato articolo 11, capoverso art. 70, comma terzo), bensì, più in generale, l'insieme delle decisioni in materia di entrate (tenuto conto della difficoltà, da un lato, di realizzare, altrimenti, interventi di compensazione delle decisioni di spesa nonché, dall'altro, di estrapolare una distinzione fra le scelte in materia fiscale che attengono esclusivamente alla sfera di competenza statale, che nel disegno attuale verrebbero attribuite alla primaria competenza della Camera, e le decisioni sui principi applicabili al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in atto attribuite dal disegno di legge citato alla primaria competenza del Senato, i quali poi dovrebbero disciplinare l'attribuzione di tributi ed entrate proprie a regioni ed enti locali nonché la compartecipazione dei suddetti soggetti al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio) nonché altre possibili decisioni in materia economica e finanziaria che possano costituire forme sostanziali di coordinamento della finanza pubblica. In tal senso, tra l'altro, sembrano essere orientati diversi emendamenti già presentati al testo e, in particolare, l'emendamento 11.42 – sul quale, sebbene di portata restrittiva ri-

spetto alle osservazioni dianzi esposte, la Commissione sottolinea il proprio avviso favorevole al fine di assicurare maggiore coerenza, nella prospettiva di una differenziazione del ruolo e della composizione delle due Camere, nella disciplina e nella gestione degli strumenti di finanza pubblica – che propone infatti di integrare fra le materie demandate alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere quelle di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto del vigente articolo 119 della Costituzione. Si tratta dunque di potenziare questa indicazione e pervenire ad una equiparazione delle due Camere nelle competenze in materia finanziaria.

Sotto un altro profilo, attesa la difficoltà di porre una distinzione tra normativa contabile (che sembrerebbe attribuita alla Camera, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera «e») e principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (la cui determinazione verrebbe invece attribuita al Senato, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma), si sottolinea altresì l'esigenza di far confluire entrambe le materie nell'alveo della funzione legislativa esercitata paritariamente dalle due Camere.

La Commissione osserva infine che tale equiparazione dei poteri delle due Camere in materia finanziaria potrebbe trovare un completamento soddisfacendo l'esigenza di approfondire la valutazione su una materia che anche altri Stati, ugualmente interessati a modifiche costituzionali relativamente agli assetti federali, stanno affrontando con decisione: quella della connessione tra flussi di risorse economiche, non solo pubbliche, tra le varie aree del Paese e struttura degli organi di rappresentanza a livello centrale di tali aree.

In Italia più che mai sussiste ancora una profonda differenza di forza economica tra Nord e Sud, con un livello di diseguaglianza dalle dimensioni ancora poco tollerabili. Nel momento in cui si approfondisce il discorso, già sviluppato peraltro nella carta del 1948, di rivedere le forme di rappresentanza delle realtà locali a livello centrale, è del tutto ovvio pertanto che i criteri in base ai quali si decide la composizione di tali organismi elettivi centrali non possano che risultare articolati.

Non appare sufficiente infatti l'assunzione del solo principio della proporzionalità riferito alla popolazione, ma occorre integrare tale criterio con altri che permettano di avere alla fine una rappresentanza delle autonomie a livello centrale meno sperequata a vantaggio delle regioni più popolate. L'esempio estremo, da questo punto di vista, è costituito dal Senato americano, in cui notoriamente la rappresentanza del singolo Stato è del tutto paritaria e prescinde dalla variabile costituita dalla popolazione, il che comporta un totale livellamento tra Stati di tale rappresentanza.

Il problema di correggere gli effetti dell'unico criterio costituito dalla popolazione emerge con particolare evidenza se si considera che, come in tutti gli ordinamenti con contenuto federale, oltre a vararsi manovre di politica economica e finanziaria ispirate a sollevare le condizioni delle aree meno avvantaggiate, sussistono anche nei testi costituzionali precisi obblighi diretti ad implementare con appositi fondi una tendenziale riduzione delle disomogeneità delle varie aree.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2544 APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge costituzionale in titolo, rileva che l'articolo 70, primo comma, della Costituzione, come risulta modificato dal provvedimento stesso, prevede, tra le competenze primarie della Camera dei deputati, quella relativa ai bilanci e ai rendiconti. Stante il quadro in essere degli strumenti di finanza pubblica, la manovra di politica economica e il suo principale strumento attuativo – la legge finanziaria – non sarebbero dunque più di competenza del Senato federale, fatta salva la procedura di richiamo prevista e l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Al riguardo si evidenzia che, proprio in quanto il Senato vede accentuata la propria impostazione quale soggetto istituzionale rappresentativo di realtà locali, appare incongruo escluderlo, sostanzialmente, dalla definizione di equilibri della finanza pubblica che da tempo riguardano, anche in base agli accordi europei, tutta la pubblica amministrazione e non solo lo Stato centrale. Il disegno di legge si muove infatti all'interno di una tendenza – già formalizzata dallo stesso nuovo titolo V – volta a riconoscere maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale alla componente non statale della Pubblica amministrazione. Peraltro, almeno esplicitamente per la parte che attiene alle Regioni, tale componente è ugualmente vincolata, al pari dello Stato, dagli obblighi comunitari ed internazionali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione: non casualmente la legge finanziaria 2003 richiama, a proposito delle norme relative al cosiddetto «patto di stabilità interno», il vincolo costituzionale dell'intero articolo 117.

Più in particolare, in merito al significato di quel principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che il terzo comma del citato articolo 117 inserisce tra le materia a competenza concorrente tra Stato centrale e Regioni, si osserva che, durante i lavori preparatori in ordine alla riforma del titolo V, molto si è dibattuto non tanto sulla portata sostanziale, peraltro scontata, di tale principio – con riferimento soprattutto alla gestione congiunturale così come riflessa nelle varie manovre di finanza pubblica – quanto sulla coerenza tra la sua collocazione nell'ambito della legislazione concorrente e la collocazione all'interno della competenza esclusiva dello Stato centrale della materia relativa al sistema tributario e contabile dello Stato. Si rileva altresì al riguardo come la portata del principio in questione di armonizzazione e coordinamento attenga anche alle esigenze congiunturali di gestione unitaria della finanza pubblica: anche qui, non casualmente, la legge finanziaria 2003 richiama, sempre per il patto di stabilità interno, esattamente le esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In tale prospettiva, dal momento che il principio inerente all'armonizzazione e coordinamento dei bilanci è rimasto collocato nell'ambito della legislazione concorrente, dalla cui definizione degli aspetti di fondo verrebbe sostanzialmente esclusa ora la Camera dei deputati, la proposta di revisione della Costituzione presenta, per un problema di coordinamento tra norme e principi attinenti alla medesima materia relativa alla gestione unitaria della politica economica e finanziaria delle pubbliche amministrazioni, una evidente incongruità con il Titolo V, non potendo dunque la materia relativa alla finanza pubblica essere di competenza solo della Camera dei deputati. Ciò tanto più che, in base all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà impositiva autonoma da parte di Regioni e comuni – i cui limiti e le cui modalità sono regolate anno per anno appunto con la manovra di finanza pubblica – deve essere esercitata tenendo conto proprio del suddetto principio di armonizzazione e coordinamento, per il quale sarebbe sostanzialmente competente solo il Senato federale in base al disegno di legge in titolo.

La Commissione esprime pertanto, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che, in coerenza con la lettera del testo costituzionale e con la sua ispirazione di fondo in materia di gestione degli strumenti di politica economica, occorrerebbe sopprimere, al capoverso «art. 70», primo comma, dell'articolo 11 del disegno di legge in titolo, il riferimento ai bilanci e ai rendiconti dello Stato, trasferendo espressamente la materia della finanza pubblica nel terzo comma del citato articolo 70, concernente le questioni di pari competenza tra le due assemblee. Si rileva in proposito che induce a propendere per tale soluzione tutta la tendenza degli ultimi anni nel senso del decentramento. Si potrebbe quindi ipotizzare di attribuire alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, per quanto concerne le decisioni nel campo economico e finanziario, non solamente la materia della perequazione delle risorse finanziarie (come previsto dal citato articolo 11, capoverso art. 70, comma terzo), bensì, più in generale, l'insieme delle decisioni in materia di entrate (tenuto conto della difficoltà, da un lato, di realizzare, altrimenti, interventi di compensazione delle decisioni di spesa nonché, dall'altro, di estrapolare una distinzione fra le scelte in materia fiscale che attengono esclusivamente alla sfera di competenza statale, che nel disegno attuale verrebbero attribuite alla primaria competenza della Camera, e le decisioni sui principi applicabili al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in atto attribuite dal disegno di legge citato alla primaria competenza del Senato, i quali poi dovrebbero disciplinare l'attribuzione di tributi ed entrate proprie a regioni ed enti locali nonché la compartecipazione dei suddetti soggetti al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio) nonché altre possibili decisioni in materia economica e finanziaria che possano costituire forme sostanziali di coordinamento della finanza pubblica. In tal senso, tra l'altro, sembrano essere orientati diversi emendamenti già presentati al testo e, in particolare, l'emendamento 11.42 – sul quale, sebbene di portata restrittiva ri-

spetto alle osservazioni dianzi esposte, la Commissione sottolinea il proprio avviso favorevole al fine di assicurare maggiore coerenza, nella prospettiva di una differenziazione del ruolo e della composizione delle due Camere, nella disciplina e nella gestione degli strumenti di finanza pubblica – che propone infatti di integrare fra le materie demandate alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere quelle di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto del vigente articolo 119 della Costituzione. Si tratta dunque di potenziare questa indicazione e pervenire ad una equiparazione delle due Camere nelle competenze in materia finanziaria.

Sotto un altro profilo, attesa la difficoltà di porre una distinzione tra normativa contabile (che sembrerebbe attribuita alla Camera, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera «e») e principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (la cui determinazione verrebbe invece attribuita al Senato, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma), si sottolinea altresì l'esigenza di far confluire entrambe le materie nell'alveo della funzione legislativa esercitata paritariamente dalle due Camere.

La Commissione osserva infine che tale equiparazione dei poteri delle due Camere in materia finanziaria potrebbe trovare un completamento soddisfacendo l'esigenza di approfondire la valutazione su una materia che anche altri Stati, ugualmente interessati a modifiche costituzionali relativamente agli assetti federali, stanno affrontando con decisione: quella della connessione tra flussi di risorse economiche, non solo pubbliche, tra le varie aree del Paese e struttura degli organi di rappresentanza a livello centrale di tali aree.

In Italia più che mai sussiste ancora una profonda differenza di forza economica tra Nord e Sud, con un livello di diseguaglianza dalle dimensioni ancora poco tollerabili. Nel momento in cui si approfondisce il discorso, già sviluppato peraltro nella carta del 1948, di rivedere le forme di rappresentanza delle realtà locali a livello centrale, è del tutto ovvio pertanto che i criteri in base ai quali si decide la composizione di tali organismi elettivi centrali non possano che risultare articolati.

Non appare sufficiente infatti l'assunzione del solo principio della proporzionalità riferito alla popolazione, ma occorre integrare tale criterio con altri che permettano di avere alla fine una rappresentanza delle autonomie a livello centrale meno sperequata a vantaggio delle regioni più popolate. L'esempio estremo, da questo punto di vista, è costituito dal Senato americano, in cui notoriamente la rappresentanza del singolo Stato è del tutto paritaria e prescinde dalla variabile costituita dalla popolazione, il che comporta un totale livellamento tra Stati di tale rappresentanza.

Il problema di correggere gli effetti dell'unico criterio costituito dalla popolazione emerge con particolare evidenza se si considera che, come in tutti gli ordinamenti con contenuto federale, oltre a vararsi manovre di politica economica e finanziaria ispirate a sollevare le condizioni delle aree meno avvantaggiate, sussistono anche nei testi costituzionali precisi obblighi diretti ad implementare, con legge statale, appositi fondi volti a una tendenziale riduzione delle disomogeneità delle varie aree.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003

266^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
VEGAS.

La seduta inizia alle ore 17.

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che, quando gli emendamenti contengono l'indicazione del tetto di spesa nella clausola di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella disposizione recante l'onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in sede di coordinamento, indicando l'onere come limite massimo di spesa.».

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso concorde con la proposta formulata dal Presidente.

La Commissione approva infine la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 17,10.

